

TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Appello nominale — Continuazione della discussione sul progetto di legge per un'imposta sui corpi morali e sulle manimorte — Il commissario regio impugna la soppressione dell'articolo 3 proposta dalla Commissione — Osservazioni del relatore in appoggio della proposta soppressione, e replica del commissario regio — Considerazioni dei senatori Jacquemoud e Maestri contro la deduzione dei debiti proposta dall'articolo ministeriale — Nuovi schiarimenti del relatore della Commissione — Obbiezioni del senatore Di Castagnello — Schiarimenti del relatore e del commissario regio — Reiezione dell'articolo 3 ministeriale — Emendamenti dei senatori Moreno e De Cardenas all'articolo 4 — Parole del senatore Jacquemoud in appoggio al primo emendamento — Reiezione dell'emendamento del senatore De Cardenas, e adozione del primo — Adozione degli articoli 4, 5 e 6 — Discussione sopra l'articolo 7 — Osservazioni del senatore De Cardenas, e del relatore — Adozione di questo e dei seguenti articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 — Conclusioni del commissario regio per la conservazione dell'articolo 14 ministeriale combattute dal relatore — Reiezione di quest'articolo — Emendamento del senatore De Cardenas all'articolo 13 — Adozione della seconda parte di esso, e dell'articolo — Articolo addizionale del senatore Alfieri accettato dal commissario regio, e combattuto dal relatore, e dal senatore Pinelli.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

MAESTRI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Il Senato non è ancora completo; per conseguenza credo necessario di far l'appello nominale.

(*Procedutosi all'appello nominale, risultarono assenti i seguenti senatori*):

Aporti — Baldrini — Benevello — Bermondi — Blanc — Di Breme — Di Calabiana — Cataldi — Collet — Cristiani — D'Angennes — Deferrari — De Fornari — Doria — Fantini — Gallina — Gallinara — Gioia — Moris — Mosca — Musio — Oneto — Picolet — Profumo — Riberi — Sauli — Serra — Torricelli.)

Mi riservo di mettere ai voti il congedo del senatore Baudi di Vesme quando sarà completo il numero. Intanto do la parola al commissario regio.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SUI CORPI MORALI E SULLE MANIMORTE.

ARNULFO, commissario regio. Spero che il Senato vorrà permettermi di riassumere da principio quanto ieri ebbi l'onore di accennare, affinché, ed i senatori che non erano più presenti, e quelli che oggi si trovassero, e che ieri non vi fossero, possano comprendere quale è lo scopo della mia domanda.

Io propongo che si ammetta nella legge l'articolo 3 presentato dal Governo e adottato dalla Camera dei deputati, e non si faccia luogo alla soppressione dalla Commissione proposta. Ciò io domando. In primo luogo, perchè questa legge ha per iscopo principale di sottoporre i corpi morali e le manimorte al pagamento di quel diritto di successione cui vanno soggetti i privati; per legittima conseguenza uniformi debbono essere le basi che determinano la quota dell'annuo tributo. In secondo luogo, perchè la legge vigente sulle suc-

cessioni ammette la deduzione dei debiti. In terzo luogo, perchè equità e giustizia esigono che in qualunque nuova legge sulla tassa delle successioni si ammetta la deduzione delle passività.

La presente legge mira ad ottenere il pagamento del diritto di successione che le manimorte non pagano. Ciò risulta dalla discussione, ciò risulta non meno da quanto l'egregia Commissione, in persona dell'illustre suo relatore, accennò nelle considerazioni che precedono il progetto di legge che vi viene proposto, ove così si dice: « Lo Stato non percepisce tassa di successione dalle cose possedute da un ente che non muore, ecc... »

« Giusta è dunque l'idea d'una tassa speciale destinata a supplire a quelle che gli enti morali non pagano. »

Non parmi perciò dubbio che lo scopo di questa legge sia quello che io ho accennato. Non dissimulerò che altro elemento concorre a determinare l'annua quota cui debbono soggiacere le manimorte e i corpi morali, cioè il minor tributo d'insinuazione che essi pagano per le minori mutazioni di proprietà per atto tra vivi; ma dirò che questo elemento è di molto minore importanza dell'altro, poichè non si può dire in modo assoluto che i beni delle manimorte non diano luogo a tributi per mutazione di proprietà tra vivi, in quanto che non di raro si fanno da esse alienazioni, acquisti, permutate; esse accomprano censi, e fanno mutui; il che prova, per rapporto ai diritti d'insinuazione, che quanto pagano di meno dei privati le manimorte non è di grande rilievo, e che per contro quanto ai diritti di successione nulla più pagano, dopochè nel loro patrimonio è entrata un'eredità od un legato.

Fa dunque mestieri tener conto del precipuo oggetto, del principale scopo della legge, vale a dire tenere principalmente a calcolo i diritti di successione nell'esaminare la questione della deduzione dei debiti. Ora, ricorrendo alla legge emanata nel 1821 sulle successioni, noi troviamo che in essa fu ammessa la deduzione delle passività; se non che fu ammessa con molto maggiore larghezza di quella che si propone nell'articolo 3 di questa legge.

Nella legge vigente si ammette la deduzione delle passività giustificate da istrumenti, da sentenze, oppure da scrittura privata avente data certa.

L'articolo 3 della legge in discussione ammette solo la deduzione delle passività giustificate coi due primi mezzi che ho accennato, vale a dire con sentenza od istrumenti.

Sarà bene che, per qualche pericolo di frode possibile, non s'ammetta la giustificazione dei debiti col mezzo di scritture private; ma è però vero che, fatto il confronto fra ciò che stabilisce la legge sulle successioni con quanto si vuole con quest'articolo 3 stabilire, la condizione delle manimorte non è più vantaggiata, ma di alcun che pregiudicata.

Vi è quindi tanto maggior ragione per cui debba ammettersi l'articolo 3 tale quale è contenuto nel progetto dal Ministero presentato, approvato dalla Camera dei deputati.

Dissi in secondo luogo, che qualunque legge di successione che debba farsi, se deve essere equitativa, se deve essere giusta, debbe ammettere la deduzione dei debiti che diminuiscono l'asse ereditario.

Il Governo nel proporre una nuova legge sulla tassa delle successioni riconobbe questo principio, ed inserì un articolo, secondo cui i debiti devono essere distratti dall'attivo dell'eredità, e la Commissione della Camera elettiva, cui fu quel progetto sottoposto, ha emesso voto favorevole a tale articolo.

Io dissi doversi per giustizia adottare, e non sarà difficile di provarlo.

Non est hæreditas nisi deducto ære alieno, è assioma trito, è assioma che è applicato tuttavolta che si tratta di sapere ciò che costituisce un'eredità.

Se è vero che la tassa deve colpire la successione, è vero altresì che fa mestieri di imporla sopra ciò che l'erede lucra, non sopra ciò che l'erede non lucra, sul rilevare dei debiti.

Questa considerazione acquista maggior forza ove sia applicata a casi speciali, se si dimostra con cifre; e questa dimostrazione è facile: suppongasì un'eredità di 100,000 lire la quale sia gravata di 50,000 lire di debiti, ed un'eredità di pari attivo, vale a dire di 100,000 lire senza debiti, e che la quota del diritto di successione sia per ipotesi del 5 per cento: quanto si pagherà per la prima, quanto si pagherà per la seconda nell'ipotesi che non si deducano i debiti?

La prima pagherà il 10 per cento; la seconda pagherà il 5.

Vale a dire, ambidue gli eredi pagheranno lire 5000, lucrando l'uno lire 50,000 e l'altro 100,000, il che mi pare ingiusto; ingiustizia che si manifesta in maggiore o minore proporzione secondo che maggiore o minore è la mole dei debiti che gravitano sull'eredità.

Da ciò io ne conchiudo che la tassa che si crede di stabilire sulle successioni, per esempio, dell'uno per cento nella linea retta, del due tra fratelli, del dieci fra estranei, non sarà veramente, ove non si ammetta la deduzione dei debiti, non sarà più dell'uno, del due, del dieci per cento, ma sarà doppia, tripla, quadrupla di quella fissata dalla legge secondo che esisterà una massa di debiti corrispondente alla metà, ai due terzi dell'asse ereditario.

Conseguenza di ciò sarà che chi lucra meno a titolo ereditario pagherà considerevolmente di più per diritto di successione, pagherà molto di più di quel che apparentemente la legge prescrive.

Un altro inconveniente nascerebbe, ed è questo, cioè, che in generale le eredità più piccole, le meno importanti si troverebbero considerevolmente più aggravate di quelle di maggior rilievo, noto essendo che i patrimoni ragguardevoli, più raramente sono affetti da debiti, stante che coloro i quali hanno larghezza di redditi più difficilmente contraggono de-

biti; e per contro coloro che hanno patrimoni tenui, più facilmente sono nel caso di contrarre passività, e di tramandarle agli eredi.

Cosicchè ne deriverebbe un'altra ineguaglianza fra le eredità mediocri (che sono le più numerose) e le eredità più cospicue.

A questo inconveniente si provvede quando la legge determina che si faccia deduzione dei debiti, e che si paghi soltanto in ragione di quello che l'erede acquista.

La Commissione del Senato ben prevede che, trovandosi conformità di basi e di principii fra la legge delle successioni e la legge presente, la conseguenza dovrebbe essere quella dell'ammissione dell'articolo 3; quindi cercò di dimostrare che questa tassa è di natura diversa da quella sulle successioni. Quindi sorge per me il dovere di confutare le ragioni dalla Commissione addotte.

Se io consultassi in ciò fare soltanto le mie forze, e non vedessi il dovere di difendere un sistema che io credo giusto, se io considerassi soltanto l'interesse delle finanze, astrazione fatta del principio che informar debbe la legge, certo dovrei tacermi; ma io confido che quella medesima Commissione, la quale per provvedere meglio agli interessi pubblici, all'interesse dell'erario, adottò per principio di non ammettere in questa legge la deduzione dei debiti, vorrà accogliere con benevolenza alcune osservazioni contrarie a quelle da essa poste innanzi; le quali, se non giovassero a persuadere, gioveranno per lo meno ad eccitare dei gravi dubbi, sulla soppressione dell'articolo 3, e per decidere che la legge delle successioni non debba servire di norma alla legge presente.

Dice in primo luogo la Commissione che fra la tassa delle successioni e la presente legge non vi è conformità, poichè la tassa di successione colpisce per intero la massa attiva di un patrimonio, e la presente legge, invece, non abbraccia interi patrimoni, ma colpisce soltanto alcuni oggetti di rendita separatamente considerati.

Facciasi il confronto fra la legge che regola le successioni e la legge che discutiamo, e vedrassi che vi è perfetta conformità, e dirò inoltre, è più onerosa questa di quello che lo sia l'altra.

La tassa sulle successioni del 1821 colpisce gli stabili, i crediti ed i fondi di negozio, non parla di mobili, vale a dire che sono esclusi dalla tassa le argenterie, le carrozze, i cavalli, i denari e quant'altre cose di mobili vi sono, tranne i crediti e fondi di negozio.

La legge attuale colpisce gli stabili, i crediti, i censi, le rendite fondiarie e tace dei mobili. Sono adunque identiche le condizioni, sono cose singole che nella legge sulla tassa delle successioni si colpiscono e sono cose singole che si colpiscono con questa legge. Che se non si vuole che siano cose singole, si dica in altri termini, cioè che la legge delle successioni determina la massa tassabile in quella maniera medesima che la legge sulle manimorte costituisce il patrimonio tassabile; ma la materia imponibile è sempre la stessa nell'una e nell'altra legge. Se non che dissi esservi una differenza, ed è questa, che, generalmente parlando, i privati posseggono argenterie, denari, cavalli, carrozze, ricche mobili e simili, e le manimorte, le opere pie posseggono di tutto questo quasi nulla; motivo per cui dirò che sono sottratti alla tassa di successione considerevoli mobili, essenziali valori, che non lo sono alla tassa delle manimorte, non lo sono cioè, perchè presso le manimorte molte cose mobili o non esistono, od esistono in considerevole minore quantità.

In secondo luogo si disse dalla Commissione che in certi casi, adottandosi il sistema della deduzione dei debiti, è solo

tassabile la parte minima degli averi del contribuente, e si addussero, per esempio, le comunità posseditrici di considerevoli dazi, le quali andrebbero per essi esenti da tassa. Sia pure; ma quando nella legge dalla tassa sulle successioni si determinano le cose tassabili, quando si determinano le stesse cose tassabili in questa legge, trovo identità di sistema, e rimangono dalla tassa di successione esclusi i denari, le argenterie ed oggetti di lusso, e rimangono dalla tassa per i corpi morali esclusi i dazi dei comuni. Se non che questi dazi, siccome sono già il frutto di un'imposta, sarebbe meno equo di fare del frutto di un'imposta un'imposizione nuova.

In una parola, sempre che non si colpisca tutto indistintamente il reddito nelle successioni, si può non colpire ogni sorta di reddito sulla tassa delle manimorte.

Si soggiunge dalla Commissione: la tassa di successione si riferisce ad un fatto compiuto; lo stato di un asse ereditario passa dalle mani di un defunto nelle mani di un erede; per contrario il tributo continuativo che si vuol ammettere sulle manimorte percuote il futuro e le vicende stesse che dipendono dai fatti dei contribuenti. Questa differenza esiste di fatto; è da vedersi se essa debba produrre la conseguenza che se ne dedusse, la soppressione, cioè, dell'articolo 5.

In primo luogo io vi dirò che, se per l'addotto motivo non si debbono dedurre i debiti in questa tassa, noi avremo questo confronto, cioè che nelle successioni per i privati, i debiti, una volta almeno, in media ogni 20 o 25 anni, od altro periodo qualsiasi, cui si calcoli la trasmissione per eredità, si deducano, vale a dire, tuttavolta che la successione è deferita; per le manimorte non si dedurrebbero mai, dopo che i beni entrarono una volta nel loro patrimonio a titolo di successione, od anche per atto tra vivi: il che produce non solo quella ineguaglianza di tributo che ebbi già prima d'ora a far rilevare, ma ne verrebbe quest'altra, cioè, che i cittadini sopporterebbero un tributo considerevolmente minore a titolo di tassa di successione, vale a dire pagherebbero tanto meno di diritto di successione, quanto più rilevano i loro debiti, e che le manimorte pagherebbero le loro annualità senza deduzione alcuna, e così tanto più quanto maggiori sono le loro passività; il che, nell'ipotesi che i debiti siano al totale del patrimonio come la metà, i privati pagherebbero la metà di quello che dovrebbero pagare le manimorte, giacchè, giova ripeterlo, le annualità che debbono pagare le manimorte devono produrre, devono eguagliare approssimativamente quel che in occasione di mutazione di proprietà per successione pagano i privati.

Siccome si vuole fare il possibile per consacrare un principio di eguaglianza fra i cittadini e le manimorte, io mi affido di avere dimostrato che questa eguaglianza sarebbe turbata.

Un'altra considerazione si ebbe anche in vista, ed è che, siccome i debiti del defunto al tempo che si deferisce l'eredità, sono contratti indipendentemente dal fatto dell'eredità, e per contrario i debiti delle opere pie essendo fatti dalla persona vivente, vi può nascere pericolo di frode ammettendosi la deduzione dei debiti in questa legge.

Io dirò a questo proposito che non intendo di escludere la possibilità di qualche frode, ma in primo luogo la possibilità delle frodi è un'eccezione, eccezione che si applica a quasi tutte le imposte, essendo pressochè impossibile di rigorosamente antivenirle; ma di questa eccezione non deve farsene la regola, non si deve argomentare per non applicare certi principii di giustizia e di eguaglianza nello stabilire le basi della tassa. Si sopporti dall'erario l'effetto di qualche frode, ma la tassa sia informata da maggiore equità. Ma queste frodi potranno

poi essere frequenti, importanti? Io credo di no. E, per verità, farà frode il comune, la provincia o la divisione, che non ponno contrar debiti senza autorizzazione, la faranno i corpi morali che sono sotto la vigilanza del Governo? Niuno di costoro può far frodi, perchè non ponno contrar debiti massime poi per istromento, nè sostenere liti senza la voluta autorizzazione.

Rimangono le altre manimorte sulle quali il Governo non ha una diretta vigilanza, ma questa vigilanza tuttavia non manca, perchè per i beni ecclesiastici, per i beni che costituiscono benefici vi ha la sorveglianza dell'autorità ecclesiastica, la quale non acconsentirebbe certo che si facessero debiti, tanto meno cospicui, per atto pubblico, senza necessità, e quindi simulati onde togliere un tributo al Governo: non esiste perciò fondato pericolo di frode.

Si aggiunse dalla Commissione che i comuni potrebbero prendere danari a mutuo per eseguire qualche opera più o meno utile, e dedurlo dal reddito dei loro stabili; non dirò che ciò non possa accadere, ma accadrà per lo meno temporariamente e raramente, poichè niun comune sarà autorizzato a fare delle nuove opere, allorchè non giustifichi di avere i mezzi, senza diminuzione del suo patrimonio.

I comuni in generale si autorizzano a fare delle opere nuove tuttavolta che o coi redditi dei loro stabili e dei loro crediti, o coi redditi dei loro dazi ne hanno il mezzo.

Quando ciò avvenga, la deduzione del debito non può essere che temporaria, non può essere che per poco tempo, finchè il debito sia esistente. Oltre a ciò se costrurranno opere produttive, il frutto di esse aumenterà il reddito tassabile.

Ma vi è di più: nell'articolo terzo della legge, la cui ripristinazione io propongo, è previsto il caso in cui vi siano dei debiti, ma che colui che li ha abbia altri redditi coi quali possa far fronte al pagamento dei relativi interessi, nel qual caso si debbe prima fare con essi la compensa; ragione per cui l'esistenza di questi debiti non può avere niuna grave conseguenza; e non credo che ad essa si debba sacrificare il principio che deve informare la legge.

Si disse di più dalla Commissione: le manimorte avranno un allettamento a trascurare l'estinzione dei loro debiti, conservando d'altra parte capitali atti a soddisfarli.

Rispondo che ciò arriverà più facilmente per i privati, di quello che accader possa alle manimorte, poichè le opere amministrative essendo sotto la vigilanza dell'autorità, loro non si permetterà mai che tengano danaro infruttifero col quale si possono o estinguere debiti, o costituire capitali. Se estinguono debiti, l'inconveniente scompare, se costituiscono capitali l'inconveniente scompare stessamente, ragione per cui questo inconveniente che si teme non lo trovo fondato.

Si disse dalla Commissione per ultimo che, ammettendo la deduzione dei debiti, le matrici delle imposte dovranno essere continuamente rifatte, e che ciò darà qualche maggior fastidio di riscossione.

A questo riguardo io osservo che anche quest'inconveniente se vi fosse deve sopportarsi dal Governo, e dall'amministrazione tuttavolta che è a fronte di una più giusta distribuzione d'imposte; ma che però non sarà tanto grave, e dirò essere di pochissima importanza se esiste, poichè quanto alle opere di beneficenza dei comuni e delle provincie, siccome annualmente debbono fare il loro bilancio, la detrazione dei debiti sarà così sempre fatta senza che il Governo si debba prendere alcun fastidio.

Quanto alle altre opere, ed ai beni ecclesiastici, allorchè una volta sarà consegnato ed accertato il loro patrimonio, i cambiamenti che possono avvenire per debiti, non sono

nè così numerosi, nè così importanti come lo sarebbero se si trattasse di privati, essendo ben difficile che ad un beneficiario si accordi la facoltà di contrarre dei debiti.

È adunque ben difficile che i corpi morali contraggano dei debiti, e, quando ciò occorra, non sarà troppo fastidioso il rettificare la relativa annua consegna, motivo per cui anche questo inconveniente, o meglio dicasi incomodo o lavoro per gli agenti della finanza, non è di tale importanza da far sacrificare il principio della legge.

Io ho risposto come meglio seppi alle osservazioni d'una illuminata Commissione, e mi affido che se non ho saputo trasfondere in essa la convinzione, che ho relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 3, avrò almeno persuaso il Senato che mentre il Governo nutre il desiderio di soddisfare all'imperioso bisogno di ristabilire, mediante nuove imposte, l'equilibrio nelle finanze, intende promuovere tuttavia tutte quelle disposizioni le quali sono atte a rendere più accette le tasse nuove, e che le modificazioni che si propongono in questa legge ad altro non tendono che a rendere più equa la legge e quindi più facile la sua esecuzione.

Decida ora il Senato nella sua saviezza.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Des Ambrois, relatore della Commissione; debbo però prima interrogare il Senato, poichè è in numero, se intende di accordare il congedo di un mese chiesto dal senatore Vesme.

(Il Senato accorda.)

La parola è al relatore della Commissione.

DES AMBROIS, relatore. Lungi da noi il pensiero di essere più fiscali del fisco; se sosteniamo non doversi in questa legge ammettere la deduzione dei debiti, non è per amore di fiscalità (sebbene sia certamente pregio in una legge di finanza lo essere produttiva), ma è perchè in questa specialità il sistema della deduzione dei debiti non ci parrebbe consentaneo ai principii dai quali crediamo dover essere informata la legge, perchè, ammessa questa deduzione, la legge stessa risulterebbe meno logica, meno semplice, meno regolare.

La Commissione vostra e l'onorevole commissario regio sono in dissentimento su questa speciale quistione, perchè le loro opinioni hanno un punto diverso di partenza. Il signor commissario regio parte dall'idea che debba prevalere nella legge attualmente discussa una totale assimilazione con quella che regge la tassa di successione; invece la vostra Commissione crede che non debba prevalere questa assimilazione, e che si tratta di una tassa essenzialmente diversa, per cui non possano applicarsi gli stessi principii.

La tassa sulle manimorte è destinata ad indennizzare lo Stato per i diritti di mutazione che essa non percepisce, o riscuote più raramente dalle medesime. Questi diritti di mutazione consistono nella tassa di successione per cui si deducono i debiti, e dei diritti di mutazione fra vivi, per i quali i debiti non sono dedotti.

I diritti di mutazione fra vivi sono certamente da tenersi in minor conto, nell'apprezzare la differenza di condizione che esiste fra le manimorte ed i privati, perchè anche le manimorte facendo talvolta contratti di mutazione di proprietà, si trovano così soggette alcune volte a questi diritti come i privati; non è men vero però che tali contratti e specialmente quelli di alienazione sono molto più rari, rara per conseguenza la percezione dei diritti a loro carico, e che perciò uno dei principali uffizi della tassa sulle manimorte è anche di rappresentare in gran parte questa categoria di diritti di mutazione.

Ma la considerazione che ci pare doversi avere presente sopra ogni altra in questa discussione, si è che la tassa che

noi intendiamo sostituire ai diritti di mutazione, sebbene sia destinata a procurare allo Stato una giusta indennizzazione per la privazione di quei diritti, viene a vestire una natura diversa dalle tasse medesime a cui è sostituita. Quella infatti sulle successioni è una tassa accidentale (mi sia permesso di così chiamarla), perchè si percepisce una volta per sempre; le tasse sulle mutazioni fra vivi sono pure della stessa natura; invece quella che noi vogliamo sostituire è una tassa continuativa. Ora le regole che si applicano alle tasse accidentali, più o meno sono inapplicabili ad una tassa continuativa, ed il Senato lo ha riconosciuto allorchè ha introdotto in uno degli articoli già votati un principio di assimilazione tra questa tassa e quella che si era adottata sui fabbricati, imposta annua di natura non diversa dalle altre tasse prediali. Non venne in mente a nessuno che per l'imposta sui fabbricati, o per le altre tasse continuative che esistono si dovesse fare deduzione dei debiti; che quando è ricercato un proprietario per il pagamento delle contribuzioni sulla sua casa, possa questo proprietario obbiettare al fisco che ha dei debiti sul suo patrimonio, e ciò stante esimersi dal pagare l'imposta. Ciò non venne in capo a nessuno, appunto perchè si tratta di tasse continuative, e che, ammettendo la deduzione dei debiti da simili imposte, converrebbe avere riguardo alla consistenza dei patrimoni, estranea agli oggetti tassati, e si dovrebbe in ogni anno aprire un conto di liquidazione tra lo Stato ed il contribuente, conto pieno d'inconvenienti e di difficoltà, giacchè queste non saprei ammetterle così poche come lo spererebbe il signor commissario regio, e le crederei invece tali da recare molte complicazioni e molto aumento di scritture, e da diminuire notabilmente il prodotto dell'imposta, coll'accrescere di molto le spese di riscossione, col richiedere un maggior numero di impiegati, mentre è già lamentata la soverchia moltiplicazione di questi come una piaga dei nostri ordini amministrativi.

Principal pregio di una legge di finanza, di una legge d'imposte, è di essere semplice, sia per evitare imbarazzi al Governo, e molestia allo stesso contribuente, sia perchè le spese di riscossione diminuiscano il meno possibile il prodotto dell'esazione stessa. Non priviamo di questo pregio la legge che discutiamo.

Il signor commissario regio diede gran peso alla considerazione che fra i diritti di mutazione, quelli dei quali si tiene il maggior conto per proporziionarvi l'imposizione dell'attuale tassa sono i diritti di successione.

Io non conteso che nei calcoli fatti dal Governo e in quelli stessi che faceva la Commissione per prender norma alla quota della nuova tassa, entra per una parte maggiore il conguaglio coi diritti di successione; ma non pensa che si possa inferire che la nuova tassa debba essere sistemata nella stessa forma.

Si dice: la tassa di successione colpisce a poco presso gli stessi oggetti che la tassa continuativa sulle manimorte; dunque le stesse deduzioni che si fanno per l'una devono farsi per l'altra. Il ragionamento, secondo me, sarebbe pienamente esatto se si trattasse di tassa d'uguale natura, ma ammesso, come credo avere dimostrato, che le tasse sono di natura diversa, la portata dell'induzione non mi pare che possa essere la stessa. Ritengo inoltre che vi sia una ragione intrinseca di differenza. Essa fu già adottata dalla Commissione, e venne contestata dal signor commissario regio, ma credo si possa tuttavia insistere a ravvisarla fondata.

La tassa di successione ha per oggetto la totalità di un asse ereditario; è vero che alcune cose non sono colpite dalla legge del 1821; ma, astrazione fatta dal progetto che fu te-

stè presentato all'altra Camera, e che ha un'ampiezza maggiore, comprendendo oggetti che non lo sono nella legge del 1821, io ritengo che la legge stessa del 1821 ebbe in mira di tassare, per quanto fosse possibile, tutto quello che dal defunto proviene all'eredità. Se tutti gli oggetti indistintamente non furono contemplati, se non lo furono i mobili ed il danaro, ciò avvenne perchè non si è creduto che questi oggetti potessero essere tassati, senza che ne risultasse una soverchia facilità alle frodi, od un sistema di indagini inquisitorie nell'interno delle famiglie; ma non è meno evidente nella legge lo scopo di colpire tutto quello che si potesse colpire nelle successioni, e la deduzione dei debiti si ammise appunto perchè si voleva contemplare la massa ereditaria.

Prego il Senato di osservare i termini in cui la legge del 1821 era concepita riguardo alla deduzione dei debiti: *Saranno dedotti (diceva la legge) dalla massa ereditaria i debiti che l'aggravano.* È evidente che si tenne conto del passivo, perchè si contemplava la massa dell'attivo.

Ora trasportiamo da questa tassa, ch'io chiamava accidentale, alla nostra tassa continuativa lo stesso principio, gli stessi termini della legge del 1821, cosa dovremo dire nella nostra? Dovremo dire: *Saranno dedotti dalla massa della rendita i debiti che l'aggravano.*

Si colpiva nella legge del 1821 la massa dei capitali, e dalla massa dei capitali attivi si deduceva quella dei passivi. Noi facciamo una imposta continuativa sulla rendita. Converrebbe adunque, per equiparare le due leggi, che venissimo a colpire la massa intera delle rendite, e che deducessimo da questa massa i debiti da cui risultasse gravata.

Ma noi non vogliamo colpire la massa delle rendite degli enti morali. La Commissione ha già fatto osservare nella sua relazione, che vi sono corpi morali per cui gli oggetti tassabili a termine di questa legge sono la parte minore delle loro rendite. Essa ha menzionato le comunità le quali sono posseditrici di dazi. Vi hanno pure altri corpi morali i quali ricevono la maggior parte delle loro entrate da tutt'altra sorgente che quella che noi veniamo a colpire colla nostra legge. Citerò, per esempio, gli ospizi di trovatelli i quali hanno poche rendite patrimoniali, ma ricevono più centinaia di mila lire all'anno per allocazioni dovute dalla provincia.

Potrei citare altri casi in cui i corpi morali hanno delle rendite indipendenti da quelle che vogliamo tassare, e questo tiene alla condizione particolare dei corpi morali i quali possono avere ed hanno in copia rendita di natura diversa da quelle che hanno i privati; altro motivo per cui non può stare l'assimilazione tra la legge sulle successioni e quella che ci occupa.

Si è detto a questo proposito: i dazi sono un'imposta, non sono una vera rendita. Questo non è esattamente vero. I dazi possono essere per la totalità considerati come rendita, se si considera in astratto il corpo morale del comune, il corpo esigente, distinguendolo dalla massa della popolazione; ma indipendentemente da questa considerazione (la quale confesso che è più legalmente esatta di quello che possa evitare in questo caso di applicazione il rimprovero di sottigliezza) sta che i dazi in generale non colpiscono i soli abitanti del comune, e che in più luoghi s'impinguano col consumo fatto dai forestieri. Potrei citare l'esempio di Nizza, di Aix-les-Bains e di parecchi altri comuni molto frequentati dai forestieri; domando se i dazi di questi comuni non danno in gran parte il loro prodotto a carico di persone estranee al corpo del comune, a carico della popolazione avventizia o fluttuante.

Sta dunque che i comuni ed altri corpi morali possono

avere una porzione considerevole delle loro rendite la quale sia totalmente immune dalla tassa in discussione, e che questi corpi per conseguenza non sono colpiti dalla tassa nella generalità del loro patrimonio ossia nella massa delle loro rendite.

Sta dunque, come osservava la Commissione, che la nostra legge non ha per scopo di colpire la generalità delle rendite, come quella sulla tassa di successione mira a colpire la generalità dei capitali; e se la legge non ha questo scopo, sta la nostra conclusione che non si devono dedurre i debiti gravitanti sulla massa del patrimonio. Ciò mi pare esatto legalmente; credo anche che lo sia agli occhi dell'equità.

È giusto che si deducano i debiti gravitanti sull'intero patrimonio in una legge come quella sulle successioni, che lo rende tassabile nel suo complesso, perchè diversamente la tassa verrebbe a colpire sul vacuo, sopra un attivo in qualche modo immaginario; ma quando la tassa non viene a colpire che una parte del patrimonio e resta libero il rimanente per soddisfare i debiti, non sussiste più quella stessa ragione di equità.

Si dice: noi terremo conto di tutte le diverse entrate del contribuente per vedere se abbia rendite non tassabili colle quali possa far fronte ai debiti. Vuol dire che ciascun contribuente presenterà annualmente lo stato attivo e passivo della sua fortuna per dimostrare che ha fatto dei debiti, che non può pagare nemmeno colle sue entrate non tassabili, e il fisco farà altre indagini, e proverà che li può pagare con tali entrate: e voi pensate che ciò non porti un'infinità di scritture e d'imbarazzi?

Non parlo già di facili e frequenti frodi. Credo col signor commissario regio che, trattandosi di corpi morali, si deve aver una maggior fiducia nella moralità di quelli che li amministrano; ma quello che temo sono le tante discussioni, i tanti scritti, le tante formalità, e ciò tutto per una tassa che è poco grave, poco produttiva; sarà un imbarazzo enorme pel fisco, mentre sarebbe anche un incomodo non leggiero per gli stessi contribuenti che volessero invocare il beneficio della deduzione.

Si è osservato che non può darsi che un comune venga a rendersi totalmente esente dall'imposta facendo nuovi debiti. L'impossibilità starebbe se i comuni non facessero mai debiti calcolando per l'estinzione sulle imposte locali; ma sovente questa è precisamente la sorgente dalla quale i comuni confidano ricavare i mezzi di provvedere al rimborso dei capitali che prendono a mutuo; e quando avvenga uno di questi casi, un comune che, per sopperire a spese di abbellimento od altre di utilità pubblica, avrà contratto un mutuo di qualche entità, verrà propriamente, come osservava la Commissione, a conseguire la sua liberazione dall'imposta che graviterebbe sulle poche sue proprietà produttive.

Si è risposto: il Governo lo impedirà, il Governo non lascerà tanta facilità ai corpi morali di fare debiti. Credo che il Governo non lo farà, e non lo dovrà fare, perchè deve rispettare l'indipendenza dei corpi morali. Io sento tutti i giorni a dire che il Governo usa di troppa autorità verso i comuni; credo che ciò non sia del tutto esatto, credo che le leggi attuali siano discretamente larghe, e che il Governo non ne abusi; ma non è men vero che il principio della larghezza nella tutela che il Governo usa verso i corpi morali è un principio eminentemente liberale e giusto. Il Governo deve impedire che i corpi morali facciano di quegli atti sconsiderati, che possano trarli alla rovina; deve impedire che trascorran ad atti riprovevoli; ma quando stiano nella cerchia delle loro attribuzioni, quando facciano cose non essenzialmente censu-

rabili, ancorchè non siano alli necessari, ancorchè abbiano un grado d'utilità minore, credo che il Governo debba rispettare l'indipendenza loro.

Per conseguenza avverrà facilmente che i corpi morali facciano i debiti non per capricci spropositati, ma per cause plausibili, e per questi debiti debbano ricorrere a risorse straordinarie, e anche ad un'imposta, come si verifica tutti i giorni.

Mi riassumo.

Noi facciamo una legge di finanze: dobbiamo farla più semplice che si possa, e ciò tanto nell'interesse del fisco quanto in quello dei contribuenti.

Faremmo una legge complicatissima se ammettessimo la deduzione dei debiti, se introducessimo questa complicazione senza una giusta ragione, perchè il principio della legge non la richiede.

Aggiungerò che faremmo una cosa senza antecedenti nel nostro paese nè fuori, perchè non evvi l'esempio di un'imposta continuativa per la quale si deducano i debiti. Nemmeno nella legge d'imposta sulle manimorte che ha fatto due anni sono la Francia non è ammessa deduzione alcuna di passività.

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. Siccome la questione ha una certa tal quale gravità tanto per questa legge quanto per il modo col quale potrebbe essere il voto del Senato interpretato relativamente alla sua applicazione ad un'altra legge, vale a dire a quella sulle successioni, che deve quanto prima essere discussa, mi consentirà il Senato che io aggiunga qualche osservazione, se non per altro, per far meglio comprendere qual sia la mia convinzione e le ragioni che mi determinano a sostenere la proposizione che ho fatto.

L'onorevolissimo signor relatore della Commissione ci disse che questa tassa è di natura diversa da quella delle successioni, sebbene ammetta esplicitamente che a terminare, a regolare questa tassa contribuisca, per la più considerevole parte, la tassa sulle successioni. E per dimostrare che è di natura diversa, egli dice: la tassa sulle successioni è accidentale, e la tassa attuale è continuativa, e nelle tasse continuative non si ammette la deduzione dei debiti. Io credo che dall'essere la tassa accidentale o continuativa non ne derivi la conseguenza che se ne vuole derivare, che il modo di riscossione di una tassa non cambi per nulla le basi sulle quali deve essere stabilita, e dirò anzi le basi sulle quali questa tassa è stabilita, poichè non può contendersi che l'elemento principale è quello di sostituire la presente tassa annuale al diritto di successione, del quale deve tener luogo. Per fare più palese che questa tassa altro non fa, salvo stabilire un altro modo di esigere la tassa di successione, io farò quest'altra ipotesi: se, a vece di dire i corpi morali manimorte pagheranno il 5 per cento del reddito annualmente, si dicesse pagheranno ogni 20, 25 o 50 anni, qualunque sia l'epoca a cui si vuole calcolare la vita media degli uomini, la somma che si paga dai privati; che, in una parola, si fissasse nella legge quale è il periodo entro il quale deve fingersi il trapasso di proprietà per credito o legato dei beni che le manimorte possiedono, mi pare che la tassa diventi accidentale, come quella sulle successioni per i privati. Allora, in tale ipotesi, romperebbe la discordanza rilevata dalla Commissione fra la tassa accidentale e quella continuativa. In tal caso applicheremmo noi la legge del 1821, che vuole la deduzione dei debiti?

A me pare che la risposta non possa essere dubbia, poichè, ripeto, allora non ci è più tassa continuativa. Se adunque noi colla tassa continuativa non vogliamo far altro che far pagare, in un modo più conveniente alla loro condizione, i corpi morali e manimorte quel tanto che essi pagherebbero in un periodo determinato, come accade per i privati, io dico che la deduzione dei debiti vuol essere ugualmente fatta, poichè la tassa non cambia nè di base nè di natura.

Pare a me che a fronte di queste considerazioni, scompaia la notata differenza sulla natura delle tasse.

Si soggiunge dal chiarissimo relatore che, adottando l'idea di dedurre i debiti, si venga a rendere complicata assai la riscossione di questa tassa. Io già dissi che questa complicazione, tuttavolta che non si risolve in una impossibilità od in un imbarazzo quasi insormontabile, dovrebbe tuttavia ammettersi la deduzione dei debiti per pareggiare i cittadini ai privati, per conservare un principio di giustizia; ma, sebbene delle complicazioni possano nascere, non ne possono però derivare quelle che ne deriverebbero se il sistema che si vuole con questa legge adottare si applicasse ai privati. I privati quasi tutti cambiano le condizioni dei loro patrimoni; il loro reddito si accresce, si diminuisce, sia per debiti, sia per speculazioni, o per acquisti e simili; ma quanto ai corpi morali e manimorte la cosa corre ben diversamente: pochissimi sono questi cambiamenti, sono per essi quasi accidentalità.

Ripeto, quanto al maggior numero di questi enti, siccome vi ha un bilancio approvato dal Governo, siccome è accertato annualmente l'attivo ed il passivo senza che l'agente delle finanze debba immischiarsi, tranne per verificare qual è il risultato del bilancio, questi inconvenienti per il maggior numero dei casi sono tolti; e quanto a quei corpi ecclesiastici i quali non hanno bilancio, stabilito che sia una volta il patrimonio, le mutazioni non saranno di molta importanza.

Si addusse l'esempio della Francia. È vero, la Francia nell'introdurre una tassa sulle manimorte adottò un principio affatto diverso, non ammise la deduzione dei debiti; ma io prego il Senato di tener conto delle conseguenze che derivano da quel sistema.

La Francia nel 1849 dichiarò che i corpi morali manimorte avrebbero corrisposto 62 centesimi per lira dell'imposta prediale, ma colpì i soli stabili; aumentò in sostanza quanto alle manimorte il tributo fondiario. Io dico che non oserei produrre simile legge presso di noi, poichè credo che quell'imposta è eminentemente ingiusta; e la dico ingiusta perchè quel corpo morale il quale abbia tutto il suo patrimonio in stabili, pagherà allo Stato un'imposta; quel corpo morale che avrà tutto il suo patrimonio in crediti od in altra sostanza, nulla pagherà; io domando come questa tassa si possa dire che indennizzi il Governo della tassa di successione, la quale in Francia comprende tutte le eredità comprese anche le mobili, nulla eccettuato.

Non s'ammise in quella legge sulle manimorte in Francia la deduzione dei debiti, ma forse, esentando tutto ciò che non è stabile, si calcolò che vi fosse in ciò un compenso largo per i debiti, il che non può essere giusto per taluno de' corpi morali, ingiustissimo per altri.

Possiamo quindi concludere che mal si argomenta in questa parte dell'esempio della Francia, la cui legge presenta dei caratteri di minor giustizia, e che l'attuale da noi proposta è informata da molto maggior equità.

È vero che devono le finanze cercare i mezzi più facili onde riscuotere le imposte, e tali che diano luogo a minori spese di percezione, ma non è men vero che soprasti a ciò il

principio di giustizia; e quando gli imbarazzi, come mi pare di aver dimostrato, non sono gravi, da esso non si debba declinare.

Si disse ancora che nella successione si colpisce una massa, e qui non si colpisce; si addussero le parole della legge del 1821, ove si dice che dalla massa si deve dedurre la massa dei debiti: in questa legge cosa diciamo, ossia, cosa si desidera che si dica? Che dalla massa del patrimonio si deduca la massa dei debiti. Vi è identità. Si costituisce la massa dell'eredità delle cose che la legge dichiarò soggette a tasse; si costituisce la massa del patrimonio delle opere pie dalle cose che la legge indica soggette a tributo. La deduzione, per identità di ragione, dei debiti deve farsi dall'una e dall'altra delle masse.

JACQUEMOUR. Messieurs, la question qui est soulevée dans cette enceinte a une grande portée pour notre système financier. Je l'examinerai principalement au point de vue général, et la sagesse du Sénat pèsera les motifs qui me déterminent à rejeter l'article 3 du projet ministériel.

La déduction des dettes dans la perception des impôts paraît au premier abord tellement équitable, tellement juste, qu'il semble impossible de ne pas l'admettre; mais en approfondissant la théorie des impôts, on est conduit forcément à une opinion contraire, et les maximes de la science sont confirmées par les résultats pratiques.

Constatons d'abord en fait, qu'en admettant qu'une nature d'impôt soit juste en maxime (et le Sénat en votant les trois premiers articles s'est déjà prononcé en faveur de l'impôt dont il s'agit), il est cependant absolument impossible que la loi atteigne toutes les individualités d'une manière parfaitement égale et uniforme. Les inégalités auront lieu forcément, soit qu'on n'ait aucun égard aux dettes, soit que la loi en admette la déduction, ainsi qu'il me sera facile de le démontrer. Le législateur se trouvant forcé de choisir entre deux écueils, la raison veut qu'il évite celui qui offre le plus d'inconvénients. Or, il est indubitable que le système de la déduction des dettes entraîne des conséquences funestes, tristes et onéreuses pour l'Etat et pour les contribuables eux-mêmes.

Le meilleur système d'impôts est celui dont la perception est la plus facile et la moins coûteuse, qui prête le moins le flanc aux fraudes et qui prévient le plus qu'il est possible les contestations, les interprétations, l'arbitraire et les procès.

La déduction des dettes complique évidemment la perception de l'impôt; elle la rend par conséquent plus dispendieuse, parce qu'elle exige un beaucoup plus grand nombre d'employés; elle ouvre une large carrière à la fraude, et elle multiplie nécessairement les procès de l'administration avec les contribuables; donc c'est un mauvais système.

Les plus grands frais occasionnés par la déduction des dettes sortent, à la vérité, de la bourse des contribuables, mais ils ne profitent pas à l'Etat; ils servent à salarier des fonctionnaires, dont l'intelligence et l'activité pourraient être employées plus utilement ailleurs dans l'intérêt public, et l'Etat est obligé de suppléer par d'autres impôts ou par une aggravation de la quotité, aux rentrées dont il est privé par l'augmentation des frais de perception. C'est déjà une perte pour la masse des contribuables. Les fraudes devenues plus faciles diminuent encore le revenu de l'impôt, ce qui cause un nouveau préjudice à la masse des contribuables. Bien plus, la facilité de soulever des contestations multiplie les procès, qui mettent l'administration en lutte continuelle avec les citoyens; mais, soit que le jugement donne gain de

cause au contribuable, soit qu'il prononce en faveur de l'administration, ces frais de procédure retombent directement ou indirectement à la charge de la masse des citoyens.

S'il est de l'intérêt des contribuables autant que celui de l'Etat que les lois d'impôt soient simples, claires, d'une application facile, peu coûteuses et qu'elles opposent une solide barrière insurmontable à la fraude, il est certain que la déduction des dettes renferme d'une manière absolue la négation de tous ces avantages.

Jetons un coup d'œil sur notre système général d'impôts et sur celui des nations qui nous avoisinent, nous verrons que le système de la non-déduction des dettes a prévalu pratiquement.

Dans l'impôt de l'insinuation jamais on ne tient compte des dettes. L'acquéreur d'un immeuble de 100 mille francs qui a dû emprunter 80 mille pour cette acquisition n'en paye pas moins le droit d'insinuation sur le chiffre de 100 mille francs. Un débiteur est poursuivi par des créanciers qui font vendre ses biens aux enchères, les droits judiciaires sont perçus sur l'intégrité du prix sans égard aux dettes dont l'immeuble est grevé, dettes dont la légitimité est cependant incontestable, puisqu'elles résultent d'un jugement.

L'impôt foncier est une partie aliquote du revenu du contribuable. Cependant le propriétaire d'un immeuble de 100 mille francs, lequel est grevé d'une hypothèque de 80 mille francs, paie le même impôt que celui qui possède un immeuble de même valeur sans aucune dette. Si l'on admettait la déduction des dettes, le premier devrait payer seulement la moitié de la taxe du second.

Enfin, le Parlement vient de consacrer très-récemment le même principe de la non-déduction des dettes dans la loi d'impôt sur les maisons; si cette maxime était injuste, il avait la plus grande facilité de faire imputer sur le revenu imposable, les intérêts des capitaux prêtés aux possesseurs des maisons et hypothéqués sur ces immeubles.

Le Parlement n'a pas cru devoir le faire, et il a agi très-sagement: il a été cohérent avec notre système général d'impôts, et pour être conséquent avec lui-même, il doit admettre le même principe dans la loi actuelle.

Le législateur en frappant un impôt, sans déduction des dettes, envisage la société en masse et part du principe que la matière imposable est grevée d'une quantité donnée de dettes, par exemple, d'un quart, d'un tiers de sa valeur, et il abaisse dans cette même proportion la quotité de l'impôt; il arrive ainsi au même résultat que s'il élevât la quotité de l'impôt en admettant la déduction des dettes. Il a donc eu égard en masse aux éventualités des dettes dans une certaine proportion. Maintenant, il est vrai que ce calcul uniforme sera profitable pour ceux qui ont moins de dettes, et préjudiciable à ceux qui en auront davantage.

Mais observons premièrement que chaque citoyen est libre de régler ses opérations de manière à ne pas être atteint au-delà des prévisions de la loi; s'il agit autrement, c'est qu'il en espère un autre avantage: ainsi un propriétaire qui préfère conserver un immeuble de 100 mille francs quoi qu'il soit grevé de 80 mille francs de dettes, fait entrer l'impôt dans ses calculs. S'il se soumet à le payer, c'est qu'il compte sur une compensation avantageuse, comme, par exemple, une augmentation dans la valeur de l'immeuble. Secondement, que cette inégalité est d'autant moins sensible que l'impôt est moins élevé. Troisièmement, qu'elle se trouve compensée par les désavantages déjà signalés qui résultent du système contraire. Quatrièmement, que, quelque système qu'on adopte, il est matériellement impossible que

cette loi fiscale atteinne d'une manière complètement uniforme toutes les individualités. Cinquièmement, enfin, parce que la déduction des dettes offrira tout autant d'inégalités que le système contraire.

En effet, la loi ne pourra pas admettre la déduction de toute espèce de dettes, celles sous-seing-privé et sans date certaine, par exemple. Monsieur le commissaire royal convient qu'il faudra établir diverses catégories; il arrivera donc aussi dans ce système des inégalités, puisque des dettes, quoique très-légitimes, ne devront pas être imputées, parce qu'elles ne seront pas appuyées sur des titres suffisants aux yeux de la loi; et que d'autres qui auront la légalité en leur faveur seront imputées, quand bien même elles seraient éteintes en réalité.

On ne manquera pas d'opposer l'exemple de l'impôt sur les successions qui a été établi dans notre pays en 1821 et qui admet la déduction des dettes. Mais cet exemple vient précisément confirmer les théories de la science. Cet impôt ne rend que 700 mille francs dans tout le royaume, et il y a des droits qui frappent le capital, puisqu'ils s'élevèrent graduellement jusqu'à dix pour cent, lorsque l'héritier n'est pas parent du défunt, droits évidemment exorbitants. Je puis assurer que ce système est la plaie de l'administration de domaine, et je citerai telle direction qui a 250 procès et dont 250 sont relatifs à l'imputation des dettes sur les droits de succession. Ce système met les agents domaniaux dans un état permanent d'hostilité contre les contribuables; il les oblige à s'initier dans les secrets de famille, à liquider toutes les successions, à avoir des difficultés continuelles avec les héritiers, et tout cela pour obtenir de très-faibles résultats.

Mais, s'il est une loi où la déduction des dettes ne doit pas être admise, c'est sans contredit dans la loi qui nous occupe; car il s'agit d'une taxe annuelle et continuative bien différente de l'impôt sur les successions et qui a une toute autre nature; l'une frappe le capital dans une circonstance donnée, l'autre atteint chaque année une partie du revenu.

En général, les corps moraux ont peu de dettes, et le système de leur déduction pourrait leur être beaucoup plus funeste que favorable, soit en les encourageant à contracter dettes fictives, qui pourraient être tournées à leur préjudice, soit en excitant la méfiance du Gouvernement relativement aux corps moraux placés sous sa tutelle, lorsqu'ils auront besoin de contracter des dettes pour une opération utile. Ainsi ces corps moraux seraient exposés à être gênés dans leur indépendance par un motif purement fiscal. Pour leur procurer un avantage problématique on les soumettrait à de graves dommages.

Remarquons en outre les complications résultant de ce système; il faudra refaire chaque année un nouveau travail pour déterminer l'impôt à mesure que les corps moraux acquitteront leur dettes ou en contracteront de nouvelles. Il faudra multiplier les employés et rendre, par conséquent, l'impôt plus lourd aux contribuables.

On dit que la déduction des dettes rendra l'impôt plus acceptable. Je réponds que les impôts sont toujours acceptés avec difficulté; mais qu'ils sont d'autant moins facilement supportés qu'ils sont plus compliqués, d'une perception plus onéreuse, plus embrouillée, plus accessible à la fraude, aux contractations, à l'arbitraire, et c'est ce qui arrivera en admettant la déduction des dettes.

Pour rendre cet impôt plus acceptable, je désire qu'on en diminue la quotité et qu'on le réduise au trois ou au moins au quatre pour cent du revenu; mais cette discussion trouvera sa place dans l'article 4. Il ne s'agit pour le moment

que de l'article 3 du projet ministériel qui admet la déduction des dettes. Je déclare partager entièrement l'avis de la Commission et je vote pour la suppression de cet article.

MARSTRI. La giustizia prima di tutto e sopra tutto. Lo Statuto vuole che i cittadini contribuiscano indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato.

Gli averi adunque sono la base delle contribuzioni. Gli averi assorbiti dal dare non sono avere; dunque il dare si deve sottrarre dall' avere. Dunque deduzione dei debiti. Un'eredità che abbia cento di avere e cinquanta di dare non è eredità di cento, ma di cinquanta. È dunque ingiustizia colà dove la contribuzione cade sul debito.

Tale è la somma dei ragionamenti di chi sostiene essere necessaria e giusta la deduzione dei debiti, lucidamente sporti dall'onorevole commissario regio, e, a dir vero, questo argomento aveva fatto grande impressione nell'animo mio; ma, posti al confronto dei motivi che veggio dedotti nell'elaborato rapporto della Commissione, e considerata bene ogni cosa, l'impressione è cessata, ed ha fatto luogo ad un'opinione contraria.

Io avrei desiderato di essere dell'avviso del commissario regio, perchè inclino per sentimento ai partiti temperati, massime nel fatto delle pubbliche gravezze. Tanto è vero che io vorrei più lieve la presente imposizione. Ma non potrei consentire alla deduzione dei debiti, per non ledere il principio dell'imposta continuativa che è principio fondamentale.

Tutta la forza dei ragionamenti contrari sta nell'equiparare la presente tassa alla tassa delle successioni.

L'illustre relatore ha già fatto conoscere molti e gravi e convincenti motivi di differenza. Darò ragione di ciò che ha vieppiù confermato la mia persuasione.

Il ragionamento contrario mi pare decisivo rispetto alla tassa delle successioni. Io sto per dedurre i debiti dalle successioni. E questo è il mio voto. Ma si tratta qui forse di tassa di successione? Niente affatto. Si tratta di una tassa sopra patrimoni esistenti a perpetuità nelle mani del possessore, che è l'ente morale, l'immortale manomorta.

La successione c'entra come motivo della legge, ma non è il soggetto della legge, cosa molto differente. Se è differente, non si possono avere logiche conseguenze uguali. Da cagioni differenti derivano effetti differenti, da premesse diverse si deducono conseguenze diverse. Dunque l'argomentare dalle successioni per regolare la tassa sulle rendite di patrimoni, che sono e furono già nel possesso delle persone e dei corpi morali, manca assolutamente di base; l'argomento crolla per difetto di fondamento. Pure questo è il fondamento, la base sulla quale si appoggia il sistema di chi vorrebbe dedurre debiti.

La parola di tassa continuativa inchiude la sostanziale discrepanza che vi è tra la tassa permanente sulla rendita, e la tassa transitoria sul passaggio per successione da un possessore ad un altro.

Ho detto che la successione è un motivo della legge, non il soggetto; ora aggiungo che è uno dei motivi della legge. Ve ne ha un secondo, il quale concorre a combattere la ragione della deduzione dei debiti. Questo secondo motivo della legge si è la contrattazione giornaliera, la quale rende alle finanze, quando i fondi e i capitali sono nelle mani dei cittadini, mentre il movimento cessa, o è quasi nullo rispetto alle manimorte.

Ora, quando uno compra o vende, si deducono forse i debiti del compratore e del venditore? No, certamente. I debiti adunque sono estranei a questo secondo motivo, o elemento, che vogliamo dire, il quale informa il progetto di legge.

L'argomentare adunque soltanto dalla successione ha un altro difetto, quello di lasciar da parte un elemento, senza il quale la deduzione non può essere nè giusta, nè razionale.

Queste due considerazioni che mi sembrano gravissime, e le riterrò tali finchè ci sia adeguata risposta, conducono alla piena dimostrazione che il ragionamento *a simili*, tratto dalle successioni, manca assolutamente di base rispetto all'elemento della contrattazione, ed ha una falsa base rispetto alle successioni.

Ove si voglia ragionare *a simili*, la presente tassa trova il suo riscontro nella contribuzione diretta che pagano gli stabili. Il che è sì vero, che un illustre rappresentante proponeva in altro recinto di far consistere la presente tassa in una sopratasta all'imposta diretta sugli stabili.

E quantunque non sia stata ammessa, non fu già perchè il principio in sé non fosse giusto, ma perchè trova attualmente difficoltà nell'applicazione.

L'illustre relatore, ritenendo il fatto che imprime il carattere di tassa continuativa a quella che disputiamo, conchiudeva con tutta ragione che non si dovesse scostarsi dalla regola generale di tal genere d'imposte, le quali non ammettono deduzioni di debiti. Infatti, non cadde mai in mente ad alcuno di dedurre i debiti della rendita imponibile degli stabili.

E ritenuta, come è difatti, la presente imposizione nelle *continuative*, lungi dall'esser giusta la deduzione dei debiti, sarebbe un'evidente ingiustizia, perocchè nelle contribuzioni continuative ella sola avrebbe questo privilegio, e ciò oltre ai gravi inconvenienti che sono esposti nel rapporto della Commissione, e oggi egregiamente svolti dall'onorevole relatore.

Il sistema contrario deriva, come dissi in principio, e credo averlo dimostrato, dallo scambiare il soggetto della legge nel suo soggetto, e il non tener conto dei due elementi che la informano, successione e contrattazione.

PRESIDENTE. Se non vi ha più chi chiegga la parola...

DES AMBROIS, relatore. Domando la parola.

Aggiungerò poche parole onde non prolungare di più una discussione che pare giunta al suo termine.

Prego il Senato di voler considerare che il principio della non deduzione dei debiti non può recare alle manimorte un carico così enorme come taluno forse suppone. Io credo che, generalmente, le manimorte non hanno debiti, od almeno saranno questi pochissimi, e noi dobbiamo desiderare che vadano ancora riducendosi ed estinguendosi.

Le sole comunità ne hanno e ne avranno sempre, perchè incontrano talvolta la necessità o la convenienza di farne per intraprendere opere pubbliche; ma in questi casi, come ebbi già l'onore di osservarlo, i debiti sono per lo più contratti sulla fede di poterli estinguere, non colle rendite che tassiamo, bensì con le altre più considerevoli le quali non vanno soggette alla tassa, o colle imposte locali.

Ho già detto che tutte le imposte continuative sono rette da un principio diverso da quello che il commissario regio vorrebbe far prevalere in questa discussione. Aggiungerò che anche gli antichi diritti di ammortizzazione non ammettevano deduzione di debiti.

Terminerò col far presente che la Commissione non intese menomamente pregiudicare la questione che probabilmente il Senato sarà presto chiamato a discutere, sulle deducibilità dei debiti nella tassa di successione. La Commissione intese riservare assolutamente questa questione perchè concerne una materia che considero come affatto diversa, perchè si tratta di una tassa la quale crede poter essere retta da principii opposti.

DI CASTAGNETTO. Io desidererei di vedere il signor commissario regio e la Commissione d'accordo sul principio che informa la presente legge. La legge, per quanto ho potuto farmene idea, fu proposta come una legge rappresentante per i corpi morali i diritti di successione, e la quistione sta appunto nel vedere sino a qual punto fosse quella legge in armonia con quella delle successioni e dell'insinuazione.

Ora, dalle parole dette dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, pare che si voglia far sorgere l'idea che questa sia imposizione di natura diversa, imposizione continuativa la quale non ha che fare col diritto di successione; legge, insomma, di condizione tanto diversa, che la Commissione non volle consentire alla deduzione dei debiti, deduzione che forma uno dei distintivi essenziali della legge per i diritti di successione. Ciò stante, io dico prima di tutto, che se si tratta di un'imposizione nuova, entriamo in considerazioni di più grave portata circa alla sua applicazione ai beni ecclesiastici.

PRESIDENTE. (Interrompendo) Il punto delle imposizioni è già stato deliberato nell'articolo primo; qui si tratta unicamente della deduzione dei debiti...

DI CASTAGNETTO. (Interrompendo) Se poi si tratta di una tassa diversa, come tendono a provarlo gli argomenti della Commissione, e di alcuni degli onorevoli nostri colleghi, parmi che veniamo a pregiudicare un'altra questione, quella cioè della deduzione o no dei debiti, la quale con questo precedente potrà trovare delle gravi difficoltà venendo a discutere la legge delle successioni.

Nella discussione generale ho pure avuto l'onore di fare presente che fra i debiti possono esistervene di quelli che forse converrebbe dedurre per non mettere le corporazioni ecclesiastiche in condizione di non potere pure soddisfare ai pesi pii; e questo riflesso io non posso a meno di ripeterlo in proposito del presente articolo.

DES AMBROIS, relatore. Noi consideriamo veramente questa tassa sulle manimorte come un'imposta diversa, come una specie di diritto di amministrazione: la causa dell'imposta nuova sta nell'impossibilità di applicare ai corpi morali, come ai privati le imposte comuni, i diritti cioè di successione e d'insinuazione; ma non è men vero che questo nuovo diritto che adesso vuoi introdurre per surrogarlo a quelli che i corpi morali non pagano, è un'imposta di natura diversa.

AMNULFO, commissario regio. Credo che il disaccordo rilevato dall'onorevole senatore Di Castagnetto fra la Commissione ed il commissario regio non esista, in quanto che il Governo produsse questa legge come succedanea, se mi è permesso di così chiamarla, ai diritti di successione, fatto anche qualche caso dei diritti d'insinuazione. La Commissione la considerò nello stesso modo, vale a dire, che la causa determinante di questa imposta è identica, il diritto cioè di successione, principalmente, ed in piccole parti il diritto d'insinuazione che i corpi morali non pagano. Il Governo e la Commissione dicono: il diritto di successione dei privati si paga all'evenienza del caso, per esempio ogni 25 anni, e nella legge attuale invece di dire: si paghi alla stessa epoca dei corpi morali (il che sarebbe imbarazzante e dannoso per essi), si dice: si paghi in sostituzione una tassa continuativa annua, che può considerarsi come una specie di abbuonamento annuo, se mi è lecito di così chiamarla, invece di pagare una somma per una volta tanto a periodo determinato.

Non veggio adunque divergenza. Vi è divergenza soltanto in ciò che la Commissione crede che ciò cambi la natura del-

l'imposta, e per parte del commissario regio, che l'imposta era la stessa, e cambia soltanto il modo di riscuoterla.

Giacchè ho la parola, senza volere per nulla prolungare la discussione, farò un'osservazione sola all'onorevole senatore Jacquemond, il quale per giustificare che non si debbono dedurre i debiti, invocava la circostanza che i diritti d'insinuazione si pagano senza deduzione dei debiti, cioè senza calcolare i debiti; forse il signor senatore non avvertiva che colui che paga il diritto è l'acquirente a qualsiasi titolo. Ma certamente, siccome i debiti che gravitano sul patrimonio del venditore non lo colpiscono per nulla, non ne può chiedere la deduzione; motivo per cui se il venditore ha debiti, o li delega sul prezzo all'acquirente, e questi è indifferente di pagarli, poco gli importa in un acquisto di 100,000 lire di pagare col prezzo 100,000 lire di debiti; è solo sul prezzo che paga il diritto, non sui debiti; ma non si potrebbe da ciò argomentare ugualmente pella tassa di successione.

La tassa che ci occupa colpisce la massa del reddito del patrimonio determinato dalla legge: la tassa d'insinuazione comprende cose singole, l'oggetto che cade in contratto unicamente; non vi è trasmissione dei debiti che per avventura lo colpiscono.

PRESIDENTE. La Commissione propone che si sopprima l'articolo 3 del progetto ministeriale.

Chi pensa come la Commissione voglia sorgere.

DE CARDENAS. Un momento: domandava la divisione.

PRESIDENTE. La Commissione propone la soppressione; non vi è divisione a fare.

Chi pensa come la Commissione sorga.

(Il Senato rigetta l'articolo 3 ministeriale.)

Voci. La controprova.

PRESIDENTE. Chi vuole ritenere l'articolo 3 del progetto ministeriale sorga.

(Il Senato rigetta l'articolo 3 ministeriale.)

« Art. 1. La quota della tassa in proporzione del reddito tassabile sarà del 0,80 per gli istituti di carità e beneficenza regolati dalle leggi del 24 dicembre 1836, e 1° marzo 1850, e del 3 per cento per tutti gli altri corpi e stabilimenti di manomorta. »

Qui era stato già annunziato un emendamento del senatore De Cardenas fin dalla discussione generale; un altro se ne annunzia ora per parte del senatore Moreno. Io invito amendue a deporlo sul tavolo del presidente.

MORENO. L'emendamento che m'ero riservato di proporre cade appunto su quest'articolo.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Moreno è così concepito:

Leggerò i *considerando* che possono supplire allo sviluppo che avrebbe potuto dare il proponente al suo emendamento:

« Ritenute le disposizioni del breve pontificio del papa Leone XII delli 14 maggio 1828;

« Considerati i grandi sacrifici fatti in ogni tempo dal clero quando il Governo si trovò in pubbliche strettezze;

« Considerata l'attuale meno favorevole sorte del clero stesso, propongo che la tassa del 3 per cento sia ridotta a quella del 4 per cento a norma dell'articolo 4 ministeriale pei comuni. »

Questo emendamento non è formulato; bisognerebbe dargli un costrutto legislativo coordinato col testo del progetto, onde possa inserirsi nell'articolo.

Intanto la parola è al signor senatore De Cardenas che aveva anch'egli annunziato un emendamento sopra l'articolo 4.

DE CARDENAS. La prima osservazione che io farò è

quella colla quale cominciai a parlare su questa legge, l'*eguaglianza e la giustizia di ogni imposta*. Dissi che non appoggierei mai altra proposizione fuor quella che esprimesse la più stretta, la più assoluta eguaglianza. Questa è la massima che abbiamo sentito invocare in tutte le leggi che si sono fatte, e già questa medesima teoria l'abbiamo veduta applicata dal Senato quando rifiutava l'esenzione tenuissima che si proponeva a favore degli asili infantili, il qual rifiuto non fu basato su altro che sul principio di assoluta eguaglianza.

Qui nell'articolo 4 vediamo stabilita una disuguaglianza notevole di $\frac{9}{10}$ tra gli istituti di beneficenza e le altre manomorte.

Questa disuguaglianza (è cosa ben dolorosa il dovere parlare contro questi istituti; ma il principio di giustizia e di equità non mi permette di fare altrimenti), questa disuguaglianza era motivo per cui ieri s'invocava un testo conosciuto nelle scuole e presso i tribunali, che non bisogna, cioè, avere riguardo alcuno alle miserie, ai bisogni, non pronunziare la giustizia; e qui è giustizia, signori, che noi dobbiamo pronunziare, e per essa noi dobbiamo tenere l'imposta eguale per tutti. Forse nel diminuire alle opere pie le loro entrate si verrà ad intaccare, anzi (di certo e non forse) s'intaccherà una parte di quello che si distribuisce ai poveri; risultato di questa non sarà già che i poveri periscano meno, ma sarà che si sostituisca a questa carità, che ha per sé già un principio della forma legale, come diceva l'altro giorno l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, la carità privata; carità che noi vorremo veder sorgere molto volentieri in confronto di quella che è stabilita con leggi e regolamenti, e per cui al povero si dà il diritto di domandare, togliendo quasi al ricco l'obbligo di dare, lo che è contrario affatto al principio della vera carità, a quella *charitas*, il cui nome suona grazia ed amore.

Propongo quindi che sieno equiparate le imposte, e sia stabilito che qualunque siasi corpo morale paghi quella tale tassa che è portata da questa legge, in misura eguale, sia poi essa fissata del 4 o del 3 per cento (della quota io non parlo).

Paragonando poi questa tassa, come lo faceva il commissario regio, ed alle ragioni del quale io mi appoggio interamente, paragonando, dico, alle imposizioni per le successioni principalmente, osservo che nelle successioni gli stabili pagano la tassa di un tanto, e che le rendite ed i capitali non pagano che la metà; ora pare che mettendo la stessa imposta sopra i corpi morali si dovesse stare alla stessa ragione, e che le rendite dei capitali non pagassero che la metà della tassa che si ordinerà per gli stabili.

Per ultimo, paragonando sempre questa imposizione a quella delle successioni, ne verrebbe che per i primi anni in cui uno stabilimento di manomorta facesse un acquisto, sia per compra, sia per eredità, egli pagherebbe un doppio diritto, cioè pagherebbe il diritto di acquisto o di eredità mentre pagherebbe immediatamente nello stesso anno e negli anni successivi il ventesimo di questa stessa tassa che egli avrebbe già pagata per intero.

Quindi propongo che ogni nuovo acquisto, sia per compra, per successione o per altro, per vent'anni non sia più soggetto a questa legge di pagamento.

Al qual fine propongo questo emendamento:

« Art. 4. La quota della tassa, in proporzione del reddito tassabile per tutti i corpi morali e gli stabilimenti di manomorta contemplati nell'articolo 1, sarà del . . . per cento sopra le rendite provenienti dai fondi stabili, e della metà sopra i frutti di capitali impiegati ed i proventi dalle rendite fondiarie.

« Non saranno soggette a tassa le rendite degli stabilimenti qui sopra contemplati che vent'anni dopo il giorno in cui siano giunte in loro possesso. »

PRESIDENTE. Avvi due emendamenti, uno del signor senatore Moreno, l'altro del senatore De Cardenas. Io intendeva che quello del senatore Moreno fosse unicamente ridotto alla protezione del clero, inquantochè i motivi ch'egli adduceva a confronto della sua proposta, ragionando appunto in questo senso, erano motivi tratti dallo speciale favore meritato dal clero.

Ora però, invitato egli a formulare il suo emendamento, ha dichiarato ch'egli intendeva di proporre la riduzione del 4 per cento per tutti quanti gli stabilimenti ch'erano stati gravati del 5 per cento nel progetto della Commissione; in conseguenza egli non solamente ha in animo di favorire il clero, ma anche i comuni, insomma tutte quante le manimorte.

Domando se quest'emendamento è appoggiato. Chi lo appoggia voglia sorgere.

(È appoggiato.)

Viene in secondo luogo l'emendamento del senatore De Cardenas; egli divide il suo emendamento in due paragrafi che costituirebbero l'intero articolo 4.

Rileggerò tale emendamento. (Vedi sopra)

Chieggo l'appoggio del Senato anche sopra di quest'emendamento. Chi lo appoggia voglia sorgere.

(È appoggiato.)

È aperta la discussione sopra gli emendamenti.

(La discussione è momentaneamente sospesa, mentre sono dalla Commissione esaminati gli emendamenti.)

Prego la Camera a voler considerare la portata intiera dell'emendamento del senatore De Cardenas paragonato con l'altro del senatore Moreno. Quell'emendamento ha due scopi: uno si è di uguagliare tutte le contribuzioni, vale a dire che non vi sia differenza fra i corpi morali in generale e gl'istituti di carità e di beneficenza privilegiati sia dal Governo, sia dalla Commissione. Vuol dire ch'egli non ammette i 50 centesimi per gl'istituti di carità e di beneficenza, a meno che i 50 centesimi non siano la norma generale della tassa delle manimorte; che se vincessero il partito del 4 o del 5 per cento, egli vorrebbe assoggettare a questa tassa anche gl'istituti di carità e di beneficenza. Questa è la prima tendenza dell'emendamento De Cardenas. La seconda si è quella di stabilire una differenza fra l'imposizione sopra i capitali mobili e gl'immobili, riducendo la tassa di quelli alla metà dell'altra.

Il paragrafo secondo dell'emendamento contiene poi una questione separata, cioè che le nuove acquisizioni di questi stabilimenti non siano passibili di questa tassa che vent'anni dopo dell'acquisto.

Il signor senatore Moreno adunque vorrebbe ritenere i 50 centesimi per la tassa delle opere di beneficenza, invece che il senatore De Cardenas vorrebbe una misura, una stregua tutt'affatto eguale per le manimorte d'ogni categoria. Questo emendamento pertanto, essendo più ampio, sarà messo in discussione prima dell'emendamento del senatore Moreno. La Commissione intanto avrà campo a sviluppare meglio la questione.

DES AMERONIS, relatore. Per verità io mi era alzato per parlare sull'emendamento del signor relatore Moreno, riguardo al quale la Commissione aveva già fissato la sua opinione, e mi aveva commesso di rassegnarla al Senato.

Siccome però l'opinione della Commissione, rispetto all'emendamento del senatore Moreno, porta per conseguenza di non ammettere l'emendamento del senatore De Cardenas,

io credo di poter esprimere il voto de' miei colleghi tanto sull'uno che sull'altro.

Il signor senatore De Cardenas propone tre cose: la prima che si distingua nell'applicazione della tassa il capitale mobile dal capitale immobile; la seconda che non si paghi un diritto di ammortizzazione, ossia tassa sulle manimorte, se non dopo vent'anni; la terza che la tassa sia eguale per tutti.

Non credo fondata abbastanza la prima parte dell'emendamento, sebbene abbia un appoggio nella legge del 1821 sulle tasse di successione.

In primo luogo, come ho avuto l'onore di osservare, qui non si tratta solamente di surrogare la tassa di successione, ma in generale i diritti di mutazione; si tratta d'introdurre un'imposta nuova, un'imposta essenzialmente diversa da quelle a cui è surrogata.

Ma anche rispetto alle successioni, crederei assai più razionale il progetto recente del Ministero, che non il disposto della legge del 1821.

In verità, non vedrei una ragione sufficiente per stabilire una differenza tra la tassa sugli stabili e la tassa sugli altri capitali.

Ogni specie di ricchezza, secondo i giusti principii in materia d'imposte, debbe egualmente concorrere ai carichi pubblici.

Non vedrei perchè il capitale mobile concorresse meno che il capitale stabile.

Nemmeno alla seconda parte dell'emendamento del senatore De Cardenas, penso che la Commissione sia in grado di accostarsi.

La base del ragionamento dell'onorevole proponente è, che se le manimorte pagassero una tassa immediata sarebbero più tassate che un privato, inquantochè le manimorte ricevendo un lascito pagano già un diritto di successione, e pagherebbero tuttavia un altro diritto, che è la tassa continuativa per tenere luogo dei diritti di successione.

Ora, a me pare che occorra qui una distinzione.

La manomorta paga come un privato per le successioni che riceve, perchè, in quanto al ricevere, la sua condizione non è diversa da quella del privato.

La mano dell'ente morale s'apre per ricevere, come si apre quella del privato, l'uno e l'altro pagano ugualmente pel lascito ricevuto: è cosa giusta; ma nell'imporre una tassa continuativa alle manimorte noi non consideriamo più la mano che ha ricevuto, consideriamo la mano che ritiene; non imponiamo l'ente morale perchè ha ricevuto, lo imponiamo perchè non dismetterà più quello che ha ricevuto. L'ente morale non è manomorta per ricevere, lo è soltanto per conservare, perchè conserva coll'immobilità della morte.

È per questo che si mette un diritto speciale sulle manimorte; non perchè acquistino lasciti, ma perchè, una volta caduti questi lasciti nella manomorta, non ne escono più.

Io non credo dunque che possa essere accettato l'emendamento del signor senatore De Cardenas nè per la prima, nè per la seconda parte delle quali ho ragionato.

Vorrebbe poi il signor senatore De Cardenas che vi fosse una tassa sola per tutte le manimorte, che non si facesse più distinzione tra le opere pie e gli altri corpi morali; e qui confesso che, per grande che sia nella mia coscienza il peso delle ragioni di giustizia, non saprei persuadermi di assecondare la proposta dell'onorevole signor senatore.

Io non la credo essenzialmente richiesta dalle regole di giustizia, perchè qui si tratta, ripetiamolo pur sempre, di surrogare un'imposta nuova ad un'imposta che le manimorte non pagano, un'imposta, abbiamo detto, diversa, ma un'im-

posta surrogata. Quando si tratta della tassa di successione, le leggi attuali fanno già una differenza tra i corpi morali ed i privati; non ci scostiamo adunque da un principio di rigorosa giustizia mantenendo questa differenza anche nella legge che discutiamo.

Ma soprattutto facendo leggi giuste, io credo che non usciamo del nostro mandato, procurando che siano provvide. La legge che facciamo, imponendo le manimorte senza distinzione tra le opere pie e gli altri corpi morali, o porterebbe su tutte un'imposta lievissima, un'imposta che allora mancherebbe al doppio suo scopo di sovvenire all'erario e di stabilire uguaglianza tra i corpi morali ed i privati, oppure questa nuova imposta sarebbe talmente grave, che verrebbe ad impedire le opere pie di attendere ai loro impegni, impegni sacri, impegni di carità; da ciò ne avverrebbe che gli ospedali dovrebbero ridurre il numero dei letti, e che le opere pie, che hanno il carico di distribuire elemosine, dovrebbero notabilmente ridurre la distribuzione.

Io non credo che possa essere nelle intenzioni del Senato di fare una legge che abbia questi deplorabili risultati.

Facciamo pure, lo ripeto, leggi giuste, ma non facciamo leggi improvide.

ARNULFO, commissario regio. Io concorro pienamente nelle osservazioni testè fatte dall'onorevole relatore della Commissione; quindi non posso accettare l'emendamento sul quale è aperta la discussione, tanto meno nell'ultima parte colla quale si vuole che i corpi morali e le manimorte non paghino per vent'anni annualità alcuna. Ciò non ha fondamento, a mio credere, inquantochè nel modo stabilito dalla legge non vengono i corpi morali e manimorte a pagare di più di quello che pagano i privati.

Supposto che la quota di tassa che si stabilirà corrisponda a ciò che i privati pagano per diritto di successione in media, io dico che se un privato oggi acquista un'eredità, e ne paga il relativo diritto di successione, da qui a 25 o 20 anni (si metta quella data che si vuole), altro diritto di successione debbe pagarsi dal suo erede; per modo che se il periodo è di vent'anni, per ipotesi, un diritto si paga il primo anno, un secondo diritto si paga da chi vi succede.

I corpi morali manimorte, pagando oggi un diritto di successione, pagano quel medesimo diritto che paga il privato all'epoca della morte di chi gli tramanda l'eredità.

I corpi morali, pagando una tassa continuativa per 20 anni, trovano al compiersi del periodo di 20 anni la loro tassa pagata.

Non vi ha altra differenza salvo che le manimorte e corpi morali pagano a piccole annue rate per anticipazione ciò che i privati pagano all'epoca solo dell'eventualità della morte.

Ma siccome però ai corpi morali non può applicarsi, salvo con gravissimi insuperabili inconvenienti, il sistema di pagare tutta la tassa in un'epoca determinata, perchè ciò porterebbe uno sconvolgimento, uno sconcerto nei loro patrimoni, nel loro reddito, nell'adempimento dei pesi che sono inerenti al proprio istituto, si vuole stabilire che si paghi a rate annuali ciò che i privati pagano in una volta sola.

Nell'ipotesi testè accennata i privati hanno pagato due volte il diritto di successione in due epoche separate di 20 anni.

I corpi morali non hanno pagato di più, perchè hanno pagato in una volta il diritto intero, altra volta la tassa che corrisponde al primo in rate annuali.

Per queste ragioni, il trattamento è pari; quindi chiedo che si rigetti l'emendamento proposto.

DE CARDENAS. Non insisto a combattere le ragioni che

si sono addotte in riguardo all'ultima parte dell'emendamento, quella cioè dei 20 anni: doveva esserne sospesa la discussione, se ne è parlato ora; dirò dunque qualche parola non per combattere le ragioni dette su questo punto, e me ne appello soltanto al buon senso di ognuno, per pronunziarsi in questo solo sentimento, se diffatti cioè pagherebbero o non pagherebbero due volte la stessa imposizione.

Venendo poi alle altre due parti dell'emendamento, a quella cioè della tassa, ed a quella della diminuzione per i capitali mobili a preferenza degli immobili, dirò che, se si considera la legge nello stato attuale della legislazione sulle successioni, non è stato contestato che sarebbe questa disposizione un'ingiustizia; si è detto che la legge sulle successioni si cambierà; quando sarà cambiata, allora si cambierebbe anche questa disposizione di legge; ma nello stato attuale bisogna stare alla legge vigente o non a quella che vi potrà poi essere in un tempo indeterminato.

Nella parte poi del pagamento di capitali per quanto riguarda i diritti di mutazione, osserverò che i capitali immobili sono soggetti a piccolissime mutazioni quando sono nelle mani dei corpi morali; anzi che non possono mai subire mutazioni che in seguito a deliberazione delle stesse manimorte, e coll'autorizzazione di quella qualunque autorità superiore che le dirige; ma che i capitali mobili corrono una sorte ben diversa, essendo che la loro mutazione ed il loro impiego si rinnovano tanto nelle manimorte quante presso i particolari.

La restituzione di questi dipende dai particolari debitori i quali sono in facoltà di restituire un censo quando loro piace, i quali alla scadenza dei mutui sono obbligati a restituirli; ne viene di più in conseguenza che la manomorta essendo obbligata di mano in mano a reimpiegare i suoi capitali, al che non sono obbligati i particolari, ne viene da ciò che forzatamente il capitale è sottoposto due volte alla imposta stessa di mutazione.

Se parliamo poi dei fondi enfiteutici, che in gran parte si trovano appartenere alle manimorte, vi sono mutazioni e pagamenti di diritti alla rinnovazione delle investiture, ed ogni volta che si debbono riconoscere i nuovi possessori attivi, questi pagano allora il dovuto laudemio che è fonte ancora di altra imposizione.

Pare adunque che il capitale non possa andare soggetto che ai diritti che particolarmente lo riguardano, mentre gli stabili possono essere soggetti a sopportare un doppio genere di diritti, quelli cioè di successione e quelli di mutazione.

Per questi motivi io mantengo il mio emendamento tanto pel caso in che i capitali non abbiano per diritti di successione a pagare che la metà di quanto pagano i beni stabili, quanto in quello di una legge che ordinasse i capitali di pagare egualmente come gli immobili.

Allora nelle successioni future, le opere pie pagherebbero lo stesso, tanto per capitali mobili, come per gli immobili, che così avrebbe stabilito la legge.

Dalla prima parte dell'emendamento che è quella sulla quale ragionasi per la giustizia, ora io passo al senso di carità, di beneficenza. Dissi già che è ben doloroso il fare una proposizione che possa avere l'apparenza di un non so che di disumano, ma soggiunsi ancora che non ho creduto di togliere nulla ai poveri con questa proposizione, che ne avrebbero avuto un compenso nella carità privata; si toglierebbe di certo qualche poco a quella beneficenza legale che si invade e che abbiamo quasi sentito con dispiacere l'altro giorno in questo Senato a desiderare.

Questa è una delle conseguenze del filosofismo che ci invade da ogni parte, malattia da cui dovremmo cercare di rifuggire più che si può; è questo un frutto di quel filosofismo retrogrado del secolo passato il quale è tutto il liberalismo a cui si appoggiano alcuni dei sedicenti liberali.

Questa carità privata che io invoco in sostituzione della pubblica, della legale, è quella che non dà il diritto di ricevere al povero, e che dà l'obbligo al ricco di donare, per cui il povero non si umilia, non si avvilisce tendendo la mano, perchè restituisce di più al ricco di quello non riceve

Volgendo al Ciel che è suo le ciglia;

per cui non insuperbisce il ricco donando

Con volto amico,
Con quel tacer pudico
Che accetto il don più fa,

come mi dice un illustre poeta. (Bravo! bravo!)

PRESIDENTE. È nella natura o nella fortuna di parecchi emendamenti, che le quistioni che parevano dapprima lucide, diventano oscure; e sopra tutto che divenga intralciato il corso di una discussione, che dapprima potea sembrare agevole.

Il presidente si studierà di presentare al Senato la quistione in quella maniera, e in quella serie più logica, che possa dargli campo di esprimere gradatamente il suo pensiero su questa materia.

Egli crede che la questione prima a deliberarsi sia quella dell'uniformità di tassa su tutte quante le manimorte.

Questa uniformità di tassa è propriamente compresa nelle prime linee dell'emendamento De Cardenas, che io tornerò a rileggere per farne oggetto di deliberazione separata del Senato:

« La quotità della tassa in proporzione del reddito tassabile per tutti i corpi morali e gli stabilimenti, ecc. »

Queste parole per tutti bastano indicare il pensiero dell'emendamento; perciò metto in primo luogo ai voti queste prime linee dell'emendamento De Cardenas, le quali contengono l'eguaglianza di tutte le manimorte, sia che appartengano agli istituti di carità, sia che appartengano a stabilimenti di altra natura.

Chi approva queste prime linee dell'emendamento De Cardenas che ho avuto l'onore di leggere sorga.

(Non è approvato.)

Viene in secondo luogo la differenza che si vorrebbe fare fra la tassa imposta sui frutti degli stabili e la tassa sui frutti dei capitali od altre rendite fondiari: anche questa parte dell'emendamento De Cardenas dee precedere l'emendamento Moreno, perchè distrugge uno dei principii generali della legge. È concepito in questo modo. (Vedi sopra)

Lo pongo ai voti.

(Il Senato rigetta.)

Viene ora il turno dell'emendamento Moreno, il quale vorrebbe che per gli istituti di carità e di beneficenza la tassa si ritenga come fu proposta.

Chi approva questa proposta, ossia questa parte dell'articolo della legge, voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

Ora deve deliberarsi sopra la riduzione che si vuole fare dal 5 al 4 per cento riguardo a tutte quante le manimorte.

JACQUINOV. J'appuie la proposition de l'honorable sénateur Moreno. Nous ne devons pas accorder au Ministère plus qu'il n'a demandé; il avait proposé le cinq pour cent avec la déduction des dettes; puisque nous avons admis le système contraire, pour être conséquents avec ce vote, nous

devons diminuer, au motif d'un cinquième la quotité proposée, pour tous les corps moraux de la seconde catégorie sans distinction, afin qu'il n'existe pas une trop grande disproportion avec le demi pour cent imposé aux établissements de bienfaisance.

Je crois d'ailleurs que le quatre pour cent sur le revenu est le juste correspectif de l'impôt d'insinuation et de celui sur les successions payés par les particuliers. Je m'abstiendrai d'entrer dans des calculs à cet égard et je me bornerai à dire que le quatre pour cent des revenus est le taux admis en Belgique dans une loi analogue à celle qui se discute en ce moment.

MASTRE. Quando io parlava sulla quistione riguardante la deduzione dei debiti, dichiarai che la presente tassa mi pareva gravosa e che io la desiderava diminuita. Quindi mi associo di buon grado all'emendamento dell'onorevole senatore Moreno per la riduzione della tassa del 5 per cento al 4 per cento, siccome giusto compenso alla massima già adottata che la deduzione dei debiti non si faccia.

DES AMBROIS, relatore. Il progetto del Governo portava il 5 per cento per le manimorte in generale, il 4 per cento per le comunità. La Commissione ha esposto i motivi per cui credeva più giusto e più conveniente che non si facesse distinzione fra i comuni e le manimorte.

La Commissione per conseguenza portava al 5 per cento, l'imposta per tutte le manimorte eccettuale soltanto le opere di beneficenza, alle quali il Senato ha già riconosciuta la necessità di concedere una diminuzione della tassa.

La quotità del 5 per cento non pareva alla Commissione che fosse eccessiva, e ne ha pure dedotti i motivi nella sua relazione. La tassa del 5 per cento del reddito corrisponde ad una annualità intera di reddito entro venti anni. Un'annualità del reddito è eguale ad un diritto medio di successione ch'è il 5 per cento del capitale; questa proporzione è anche inferiore a quella che si è tenuta nella legge francese che porta un'aggiunta al tributo prediale di sessantadue centesimi e due terzi.

La nostra sarebbe in generale col tributo prediale nella proporzione di 50 centesimi: ci sarebbe dunque ancora una differenza di qualche rilevanza. La Commissione ha altresì osservato che gli antichi diritti di ammortizzazione erano molto più gravi. Le leggi di Francia antiche li portavano a tre, quattro, cinque annate di reddito una volta pagate. Le nostre leggi antiche li portavano ad un sesto del capitale, pagabile ogni 20 anni. Il Senato vede che questi diritti erano molto più gravi.

Tuttavia, siccome il principale motivo della Commissione nel proporre che fosse aumentata la tassa a carico delle comunità era semplicemente un pensiero di eguaglianza; la maggioranza della Commissione non ha difficoltà di aderire all'emendamento che porterebbe per tutti la base del quattro per cento, e ciò specialmente in vista della recente votazione la quale non ammette deduzione di debiti.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce all'emendamento del senatore Moreno che stabilisce la base del quattro per cento per tutte indistintamente le manimorte. Io lo pongo ai voti. Chi adotta l'emendamento Moreno voglia alzarsi.

(Il Senato adotta.)

Rimane ora che si voti sul secondo paragrafo dell'emendamento De Cardenas, il quale esigerebbe il ventennio di possessione: non avendolo egli ritirato, io debbo sottoporlo a votazione; se il Senato desidera che ne dia nuovamente lettura lo rileggerò. (Lo rilegge)

(Il Senato lo rigetta.)

DI POLLONE. Domanderei la parola, non però a nome della Commissione, ma in mio nome personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI POLLONE. Mi faccio lecito di rappresentare al Senato che forse un leggero cambiamento di dicitura potrebbe rendere questo articolo assai più chiaro. Laddove dice: *del 0,50 per 100*, io proporrei di dire: *di 50 centesimi per ogni lire 100*.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione aderisce ben volentieri a questa modificazione.

ALFIERI. Io stava per fare la stessa osservazione, ma pare a me che bisognerebbe parlarla dopo il cinque per 100 di rendita.

DI POLLONE. Avrò l'onore di rileggere l'articolo intero colla variazione che ho proposto:

« La quota della tassa in proporzione del reddito tassabile sarà di cinquanta centesimi per ogni 100 lire per gli istituti di carità e beneficenza regolati dalle leggi del 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850, e del 4 per cento per tutti gli altri corpi e stabilimenti di manimorte.

PRESIDENTE. L'emendamento Alfieri ha per iscopo di non ripetere due volte per cento e di sostituire alle parole *0,50 per cento* le seguenti: *cinquanta centesimi per ogni 100 lire di rendita*.

Comincio dal mettere ai voti questa leggiera modificazione, quindi metterò ai voti l'articolo intero.

Voti. È di quattro lire per cento.

PLANA. È necessario di spiegare bene la cosa, perchè il dire *0,50*, significa la metà del totale, e questo è un errore di aritmetica; lasciando così, chi deve 100, potrebbe pagare 50.

PRESIDENTE. L'emendamento consiste nel sostituire alla cifra *0,50* quella di centesimi 50 e quindi, dove è detto del 4 per cento, dire: quattro lire ogni cento.

Chi ciò approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Metto adunque ai voti l'articolo intero.

Chi lo approva si levi.

(Il Senato adotta.)

Do lettura dall'articolo quinto:

« Tutti gli stabilimenti o rappresentanti dei corpi morali manimorte che abbiano beni, capitali o rendite di cui all'articolo 1, dovranno, fra sessanta giorni dalla data della presente legge, fare esatta consegna del reddito che ritraggono da ciascheduno di essi.

« La consegna sarà fatta all'agente delle finanze da designarsi in apposito regolamento.

« Quanto alle case ed edifizii contemplati nella legge del... basterà che si riferiscano alla consegna fatta a termini della medesima indicandone la data e l'ufficio di sindaco a cui fu fatta.

ARNULFO, commissario regio. Accetto l'aggiunta proposta dalla Commissione; osservo però che, siccome all'articolo 1 si è fatta un'innovazione di redazione, quella medesima innovazione vuol essere riprodotta in questo.

DES AMBROIS, relatore. Io mi proponeva di fare la stessa osservazione a nome della Commissione, e di chiedere che dopo le parole « tutti gli amministratori o rappresentanti, » invece di dire: « dei corpi morali manimorte, » si dicesse: « dei corpi o stabilimenti di manomorta. »

PRESIDENTE. Se non vi è chi chiegga la parola, io pongo in primo luogo ai voti il leggiero cambiamento ora suggerito dal commissario regio, ed accettato dalla Commissione, cioè che in luogo delle parole « tutti gli amministratori o rappre-

sentanti dei corpi morali manimorte, » si sostituiscono le seguenti: « dei corpi o stabilimenti di manomorta. »

Chi approva voglia alzarsi.

(Il Senato adotta.)

Se il Senato non crede che si debba dividere la votazione dei due paragrafi dell'articolo, io lo metterò ai voti intiero.

Chi approva l'articolo 5 voglia sorgere.

(È approvato.)

Do ora lettura dell'articolo 6:

« I consegnanti sono tenuti di unire alle consegne, per quanto spetta ai beni affittati, una copia in carta libera delle scritture d'affittamento, ed, in difetto di esse, una dichiarazione firmata da essi e dall'affittajuolo, dalla quale apparisca l'entità della locazione e l'ammontare del fitto.

« In mancanza di tale corredo la consegna si avrà per non eseguita nella parte per cui mancano i documenti.

« Nel caso d'impossibilità del consegnante a procurarsi la firma dell'affittajuolo per la dichiarazione sovraccennata, egli dovrà farne menzione espressa nella dichiarazione medesima, accennandone le cause. »

Pongo ai voti l'articolo 6.

Chi intende approvarlo sorga.

(Il Senato adotta.)

« Art. 7. I corpi morali manimorte che hanno bilanci approvati dall'autorità amministrativa, potranno supplire ai documenti di cui all'articolo precedente mediante la presentazione di un estratto autentico dell'ultimo bilancio approvato. »

DES AMBROIS, relatore. Convienne anche qui dire stabilimento di manomorta.

Voti. È già inteso.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Ho domandato la parola per fare una piccolissima osservazione. Pare che, per tutti i corpi tutelati, la regola generale dovrebbe essere quella di presentare il bilancio approvato, e quindi suggerirei, invece di dire: *potranno supplire ai documenti — suppliranno ai documenti*; non darglielo in facoltà, ma darglielo come regola generale.

DES AMBROIS, relatore. Credo che essenzialmente sarebbe più regolare che ci presentassero i documenti prescritti ai privati. Se si dà facoltà alle manimorte di presentare i bilanci approvati, è un vantaggio per essa che non può offrire inconvenienti per l'amministrazione. Probabilmente esse se ne varranno; ma la legge non deve imporre che di preferenza si presentino un bilancio anzi che il documento che naturalmente si dovrebbe presentare.

PRESIDENTE. Domando al signor senatore De Cardenas se persiste nel suo emendamento.

DE CARDENAS. Lo abbandono.

PRESIDENTE. In tal caso debbo mettere ai voti l'articolo 7 colla leggiera modificazione già stata adottata all'articolo antecedente.

Chi approva l'articolo 7 sorga.

(Il Senato adotta.)

« Art. 8. Entro la prima quindicina di dicembre di ciascun anno, gli amministratori o rappresentanti, di cui all'articolo 4, dovranno consegnare all'agente delle finanze le variazioni avvenute nel reddito tassabile, e ciò nella forma avanti prescritta.

« In difetto di questa consegna saranno fatti i ruoli per l'anno successivo sulla base delle consegne precedenti, salvi gli aumenti che risultassero doversi stabilire d'ufficio. »

Il testo ministeriale dice pel reddito tassabile; propone la Commissione di dire patrimonio tassabile.

ARNULFO, commissario regio. Prendo la parola per dichiarare che acconsento.

DI POLLONE. Domando la parola per fare osservare al signor presidente che vi è una trasposizione di numero.

DES AMBROIS, relatore. Invece di citare l'articolo 4, conviene citare l'articolo 5.

PRESIDENTE. Mediante questa variazione necessitata dalla trasposizione dei precedenti articoli, metto ai voti l'articolo 8.

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 9. Chi ometterà la consegna nel termine stabilito incorrerà in una pena pecuniaria eguale al triplo della tassa dovuta pel reddito non consegnato. Se la consegna nel detto termine sarà minore del vero, il consegnante incorrerà per la parte omessa nella stessa pena, quando si tratti di fitti reali, interessi di capitali mutui, rendite o censi, qualunque sia l'infedeltà della consegna; quando invece si tratti di fitti presunti non si farà luogo all'applicazione della pena se il divario non sarà maggiore del quarto.

Domando al commissario regio se ha nessuna difficoltà che si metta in votazione la redazione della Commissione.

ARNULFO, commissario regio. Acconsento alla medesima.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 9 voglia levarsi. (Il Senato approva.)

« Art. 10. L'agente delle finanze, se riconoscerà esatta la consegna, proporrà in conformità di essa la quota da imporsi al consegnante.

« Se invece avrà motivo di crederla incompleta od infedele, procederà ad una liquidazione suppletiva, e la notificherà all'interessato, affinché nel caso di dissentimento presenti nel termine di quindici giorni le sue contro osservazioni.

« L'agente delle finanze sottometterà quindi all'intendente uno stato, nel quale siano indicate le ricevute consegne, le rettificazioni consentite o contestate e le definitive sue proposizioni motivate. »

(È adottato.)

« Art. 11. L'intendente, sentiti gli interessati, ed assunte, ove d'uopo, maggiori informazioni, stabilirà definitivamente la somma per cui ciascuno sarà tassato, statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie, salvo sempre agli interessati il ricorso in via contenziosa nelle forme stabilite pel contenzioso relativo alla tassa di successione. »

(È approvato.)

« Art. 12. Le quote appurate saranno iscritte in un elenco generale per ciascuna tappa, da trasmettersi dall'intendente all'agente delle finanze, al quale ne spetterà la riscossione.

« La tassa sarà pagata a semestri maturati. »

Qui la Commissione propone di aggiungere, dopo la parola tappa, d'insinuazione.

ARNULFO, commissario regio. Accetto l'aggiunta proposta.

PRESIDENTE. Chi vuole approvare l'articolo 12 sorga. (Il Senato approva.)

« Art. 13. Si prescrivono col trascorso di cinque anni le annualità di tassa riferibili a rendite non consegnate.

« Col trascorso di due anni dall'effettuato pagamento della tassa saranno prescritte tanto l'azione del fisco per supplementi di tassa sulle consegne insufficienti, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme pagate. »

In quest'articolo tra il progetto ministeriale e quello della

Commissione non avvi diversità se non la quanto in quest'ultimo è meglio ordinata la redazione.

ARNULFO, commissario regio. Accetto anche la redazione.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 13 voglia sorgere. (È approvato.)

« Art. 14. Sono esenti dall'osservanza della presente legge i corpi morali manimorte, il di cui reddito, derivante dai beni di cui all'articolo 1, non ecceda le lire 100. »

La Commissione propone la soppressione di questo articolo.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ARNULFO, commissario regio. Io non disconvegno che in materia di tributi, generalmente, non vi debbano essere eccezioni.

Se si facesse troppo ampia applicazione d'eccezioni, io ne vedo le dannose, lamentevoli conseguenze. Tuttavolta questa eccezione è circoscritta in tali stretti limiti, è determinata da speciali circostanze, che io penso possa essere ammessa. Lo scopo di questa eccezione fu di lasciare luogo che gli istituti pii i quali non hanno, per così esprimermi, che un nucleo della loro esistenza, acquistino maggior incremento prima che si trovino soggetti ad imposta. Si ebbe per iscopo di applicare un principio che in materia di tributi trova la sua applicazione in altre circostanze, quali sono quelle di nuove industrie, di industrie nascenti in ordine alle quali non si pregiudica alla regola generale di pubblica economia, esimendole per un dato periodo di tempo dall'imposta onde dar luogo a diventare tali che il prodotto, col tempo, divenga più profittevole. Per queste ragioni, dico, il Governo ha ammessa un'eccezione. Da questo sistema però si terrà più che possibile lontano, perché, ripeto, prevede quali sarebbero le troppo estese conseguenze che se ne potrebbero derivare o volere. Applicata questa eccezione ad opere di beneficenza, congregazioni di carità nascenti, a benefici di poco o niun reddito, non può essere di essenziale pregiudizio alle finanze, e può tutt'altro essere d'incoraggiamento a più estesi donativi.

Per queste ragioni proporrei che il Senato mantenesse l'articolo 14.

DES AMBROIS, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione crede di dover insistere per la soppressione di quest'articolo. Non crede applicabili in materia d'imposta ai corpi morali le ragioni che il commissario regio ha rappresentate riguardo alle imposte dovute dai privati.

Prescindere per conseguenza d'esaminare sino a qual punto l'esenzione dei tenui patrimoni in materia d'imposte possa essere conveniente nelle diverse tasse a cui soggiacciono i privati: mi limiterò a parlarne per quanto riguarda ai corpi morali.

Imponendo i privati poveri, la legge avrebbe conseguenze che non porta l'imposta sui corpi morali provvisti di minime entrate. La Commissione ne ha sviluppate le ragioni nella sua relazione.

Un privato è povero quando ha quella tal quota minima di entrata, perchè essa è insufficiente al sostentamento di una famiglia; un corpo morale anche con questa medesima entrata può essere ricco perchè non ha bisogni reali, ma soltanto bisogni che direi convenzionali, quelli derivanti dal suo scopo di corpo morale.

Se le entrate minime sono sufficienti a questo scopo, il

corpo morale, comunque a primo aspetto sembri povero, non lo è; se eccedono questo scopo, il corpo morale è ricco.

Dunque non v'è ragione per fare differenza tra il corpo morale che ha poche entrate, e il corpo morale che ne ha molte.

Tanto meno crederei che si potesse argomentare da alcune disposizioni d'incoraggiamento che certe volte si usano in materia d'imposte.

Comprendo sino ad un certo punto che si faccia un favore a chi viene a costruire nuove case in una città non abbastanza ampia, non abbastanza ricca di costruzioni, ma non comprenderei egualmente come si esima dall'imposta un istituto poco provvisto di rendite per la speranza che queste rendite diventino maggiori. Non vedo in questo un vero incoraggiamento, massime a fronte delle osservazioni che ho testè fatte sulla qualificazione d'istituto povero: non vedo una vera similitudine coll'esempio che s'invocava.

Ripeto che un istituto può essere sovrabbondante d'entrate, ancorchè queste entrate siano minime; e per conseguenza insisto perchè questa disposizione non sia ammessa.

PRESIDENTE. Debbo mettere ai voti le conclusioni della Commissione, la quale propone la soppressione dell'articolo 14.

CINQUARIO. Prima l'emendamento del commissario regio.

PRESIDENTE. Non vi ha emendamento. Le proposte della Commissione debbono sempre essere messe ai voti prima di quelle del Ministero.

ALFIERI. La soppressione di un articolo non si può mettere ai voti.

PRESIDENTE. Ne abbiamo già un esempio in questa stessa tornata quando il Senato ha votato la soppressione dell'articolo 3.

ALFIERI. Prego l'onorevole presidente di permettermi di osservare che sarebbe stato meglio forse che l'esempio non fosse stato dato, mentre in nessun Parlamento si vota per la soppressione dell'articolo, ma si mette invece unicamente ai voti l'articolo. Chi crede sia miglior partito il sopprimere l'articolo, voterà contro lo stesso.

PRESIDENTE. Io prego il Senato a voler deliberare sopra di questo. Il presidente ha già messo una volta ai voti la soppressione proposta dalla Commissione; e ciò ha fatto attenendosi alla lettera del nostro regolamento, il quale preferisce nella votazione le proposte delle Commissioni alle ministeriali.

In conseguenza egli non potrebbe fare diversamente di quello che ha già una volta praticato, senza averne migliore istruzione dalla Camera.

Chi crede che nei casi nei quali una Commissione propone la soppressione d'un articolo debba votarsi prima l'articolo ministeriale si levi.

DI POLLONE. Io credo che la questione non sia stata bene intesa; se il presidente mi accorda la facoltà di parlare, io osserverò che si dovrebbe prender norma da quanto si pratica negli altri Parlamenti, e citerò appunto un esempio. Nella discussione di questa stessa legge venne proposto nell'Assemblea francese di sopprimere un articolo, e che il presidente fece la stessa risposta che venne fatta or ora dal marchese Alfieri; io quindi crederei che il signor presidente può far votare come crede, ma di non doversi pronunziare in modo assoluto prima di aver esaminata meglio la questione.

PIRELLA. Pare che non sarebbe neppure d'uopo di qui risolvere la questione in astratto; basta osservare che si è votato finora sul progetto della Commissione stante il con-

senso a tal riguardo manifestato dal commissario regio. Niente osta, io credo, che per la votazione d'un articolo dove vi è dissenso si voti non più sul testo della Commissione, ma su quello del Ministero.

PRESIDENTE. Io riconosco benissimo la ragionevolezza dell'osservazione fatta sulla preferenza a darsi all'articolo ministeriale sull'emendamento della Commissione; rispetto anche l'autorità del prodotto esempio; ma ripeto che, siccome ho avuto, o l'intendimento, o la disgrazia di mettere già ai voti con approvazione del Senato una soppressione, io non posso ritrattare la mia opera stessa mettendo ai voti l'articolo di cui si chiama la soppressione.

Io desidero perciò che il Senato deliberi su questo punto, anche perchè il presidente abbia una direzione autorevole pei casi avvenire.

Io metto dunque in deliberazione se, quando la Commissione propone la soppressione di un articolo, la votazione del Senato debba cadere sull'articolo o sulla proposizione soppressiva.

(Il Senato adotta che si voti sull'articolo di cui si propone la soppressione.)

Il Senato adotta questa massima la quale servirà di norma invariabile per l'avvenire.

(Messo ai voti l'articolo 14 del progetto ministeriale è rigettato.)

Articolo 14 conforme all'articolo 13 proposto dal Ministero:

« Gli istituti di carità e beneficenza regolati dalle leggi delli ventiquattro dicembre mille ottocento trentasei, e primo marzo mille ottocento cinquanta, saranno esenti dalla tassa per le case o per quelle porzioni di case che servono all'uso immediato di pio stabilimento.

« Sono pure esenti le case o le porzioni di casa che servono all'abitazione dei parroci, ovvero dei ministri dei culti tollerati, i quali ricevono congruo assegnamento dallo Stato o dai comuni. »

DE CARDENAS. Le parole con cui termina il paragrafo: *case che servono ad uso immediato di pio stabilimento*, sono esse applicabili a qualunque genere di pii stabilimenti, oppure semplicemente alle opere di carità? Desidererei avere una spiegazione a questo riguardo.

DES AMBROIS, relatore. La prego di osservare il principio dell'articolo ove si dice: « Gli istituti di carità e beneficenza regolati dalle leggi delli 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850, saranno esenti, ecc. » La disposizione non può applicarsi ad altri che agli istituti di carità e beneficenza.

DE CARDENAS. Pare allora che per analogia, quando si tratta di altri istituti, che benchè non abbiano il nome di carità e di beneficenza, lo sono per altro di fatto, dovrebbe aversi la stessa esenzione; sarebbe questo il caso delle case di abitazione dei regolari, dei mendicanti principalmente, sarebbe il caso delle case dei parroci per quella parte che sono abitate pel servizio delle loro chiese. Questi edifici abitati dagli uni e dagli altri servono ad uso immediato e secondo la destinazione degli stabilimenti, tuttochè questi non siano di quelli che portino il nome di istituti di carità o di beneficenza, e sono di più case che non danno alcun reddito, e l'imposta è messa sulle rendite reali.

Mi spiace, dopo ciò che ho detto, il proporre delle eccezioni, ma ve ne sono già altre.

PRESIDENTE. Domando se fa una proposta specifica; perchè io non posso mettere ai voti un discorso.

Per lasciarle campo a scrivere l'emendamento metto ai voti il primo paragrafo. (Legge il § 1°)

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Il senatore De Cardenas trasmette al presidente il seguente emendamento :

« Dopo la parola *tollerate*, si aggiunge: e così pure *quelle dei regolari mendicanti*, sopprimendo le altre parole. »

Signori, l'emendamento De Cardenas ha due parti :

Una si è di eguagliare alle case dei parroci, ed altri ministri dei culti tollerati, anche le case dei regolari mendicanti.

L'altra si è di togliere dalle parole della legge, che favoriscono le case dei parroci, quella clausola del ricevere essi una congrua dal Governo. Egli vorrebbe in questo modo fare uguale la condizione di tutti quanti i parroci.

Dunque avvi due proposizioni di diversa portata che vanno separatamente votate.

DES AMBHOIS, relatore. Domando la parola per ispiccare il voto della Commissione su questo emendamento.

Egli si compone di due parti: l'una è relativa all'esenzione che si vorrebbe concedere ai religiosi mendicanti; l'altra richiederebbe un'ampliamento all'esenzione che il progetto porta a favore dei parroci.

Parlo prima dell'esenzione relativa ai religiosi mendicanti.

Trattandosi di un'imposta di quotità e di una esenzione già concessa ai parroci poveri, la maggioranza della Commissione non dissente che sia usato ai religiosi mendicanti lo stesso trattamento.

In quanto poi alla seconda parte dell'emendamento la Commissione non può egualmente annuirvi.

L'esenzione è concessa ai parroci, che sono provvisti di congrua, perchè il fatto stesso di essere provvisti di congrua è una prova di povertà; mentre nè lo Stato nè i comuni assegnano congrue ai parroci provvisti di beni abbastanza da potere sostenere il decoro della loro posizione.

Ora, quando un parroco è ricco abbastanza, per non avere bisogno di congrue, manca il motivo per concedergli esenzioni d'imposta.

PRESIDENTE. L'ordine della discussione vuole che prima si voti sulla clausola dell'assegnamento di congrua, poscia si voterà l'articolo, indi si porterà come aggiunta la proposizione del senatore De Cardenas d'estendere il favore ai religiosi mendicanti.

Domando in primo luogo se è appoggiata la proposta relativa alla clausola del congruo assegnamento.

(È appoggiata.)

La metto ai voti. Chi approva che la concessione fatta ai parroci sia indipendente dal congruo assegnamento che la Commissione ha creduto di prescrivere, come condizione relativa, voglia levarsi.

(Il Senato rigetta.)

Metto ai voti il secondo paragrafo.

Chi approva il 2° paragrafo voglia alzarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'aggiunta al 2° paragrafo proposta dal senatore De Cardenas, a favore de' religiosi mendicanti ed accconsentita dalla Commissione.

(Alcune voci interrompono simultaneamente.)

Il secondo paragrafo rimarrebbe tal quale, e solo si aggiungerebbero le seguenti parole: e così pure de' religiosi mendicanti.

DES AMBHOIS, relatore. Mi pare che potrebbe essere più chiaro quando si dicesse che servono d'abitazione a religiosi mendicanti ed a parroci, ovvero ai ministri dei culti tollerati, i quali, ecc.

PRESIDENTE. Collocando la menzione dei religiosi men-

dicanti prima di quella dei parroci, il testo della legge risulta bene ordinato.

Io adunque pongo ai voti quest'aggiunta.

Chi approva tale aggiunta voglia alzarsi.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo intiero.

Chi intende approvarlo sorga.

(È approvato.)

« Art. 15. La presente legge non sarà applicabile agli interessi dovuti dalla Cassa dei depositi e dei prestiti, se non quando alla restituzione dei capitali depositati sia fissato un termine maggiore di un anno. »

ARNULFO, commissario regio. Ho chiesto di parlare per aderire all'aggiunta di quest'articolo, al quale sostanzialmente non dissento.

Si chiarirà un dubbio che poteva prima nascere, ma che tuttavia parmi sarebbe stato risolto nel senso di quest'articolo, che, cioè, finchè esistono i danari a titolo di deposito non si ponno regolarmente considerare come collocati ad impiego fruttifero, ma meglio è togliere ogni difficoltà possibile d'interpretazione.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 15 sorga.

(È approvato.)

ALFIERI. Nel mio convincimento, le disposizioni del progetto di legge ora sottoposto alla vostra deliberazione, non sono improntate di tutta quella giustizia, nè di tutta quella equità che io credo sia desiderabile che porti ogni qualunque legge.

Quindi desidererei che essa legge non avesse quel carattere di perpetuità che gli viene data nel tenore del progetto, non parlandosi di un termine nel quale essa debba cessare, siccome si è fatto per altre leggi di finanze.

Proporrei imperlanto che con un ultimo articolo si dicesse: « La presente legge non avrà effetto oltre i cinque anni a decorrere dal giorno della sua pubblicazione. »

Un nostro collega, il senatore Jacquemoud, diceva poco fa che il progetto di legge quale era presentato, cioè, portante riduzione di debito, era un progetto di legge triste; il Senato ha creduto doverlo rallegrare, aggravando i contribuenti col pagamento di ciò che corrisponde alla somma dei debiti.

Io non credo tuttavia che questo rallegramento sia tale da compiere ad ogni desiderio dei contribuenti medesimi:

Proporrei che si aggiungeasse alla legge l'articolo di cui ho dato lettura.

ARNULFO, commissario regio. Il Governo non dissente che si faccia quest'aggiunta; aggiunta che non è nuova, in quanto che s'è già introdotta in altre leggi già votate nella passata Sessione.

Il Governo che ha bisogno di provvedere urgentemente alle finanze che si riscontrano nell'attivo bilancio, propose diverse leggi, parte delle quali sono adottate, parte verranno in discussione. Per mancanza di dati statistici non ha potuto con certezza calcolare qual sia la loro portata, e nutri il pensiero che l'esperienza avrebbe fatto palese il maggiore o minore prodotto loro, e calcolare le ineguaglianze che potrebbero per avventura esistere fra le diverse imposte, e gli inconvenienti per provvedere alle correzioni prima della scadenza di quel periodo di tempo.

Il Governo ha adottato un sistema finanziario conforme a quello generale europeo in vigore in fatto d'imposte, senza rinunziare al pensiero di riesaminare le leggi adottate dal Parlamento coi dati che l'esperienza somministrerà; per conseguenza dopo il periodo di un quinquennio potrà avvenire che alcune leggi debbano cessare, che altre debbano modifi-

carsi; ragione per cui siccome questo periodo è tale che permette di raccogliere le cognizioni opportune per coordinare meglio quei medesimi tributi che attualmente il Governo è in obbligo di proporre, esso aderisce all'aggiunta, sebbene non possa dirsi rigorosamente necessaria perchè in tutti gli anni ponno, se vi è il bisogno, rivedersi o rivotarsi le leggi votate.

JACQUEMOUD. J'ai demandé la parole pour un fait personnel, car monsieur le sénateur Alfieri a cité mes paroles d'une manière incomplète; je n'ai pas dit que la déduction des dettes dans la perception des impôts fût une chose triste, mais j'ai dit que ce système avait des conséquences funestes, tristes et onéreuses pour l'Etat et pour les contribuables. Je regrette vivement que l'Etat soit dans la nécessité de faire peser de nouvelles charges sur les populations; mais les observations que j'ai eu l'honneur de soumettre au Sénat pour appuyer l'opinion de la Commission, ont eu pour but de rendre ces charges plus supportables, en mettant l'impôt en harmonie avec les théories de la science et les résultats de l'expérience.

Les membres du Sénat qui se sont prononcés en faveur de la non-déduction des dettes, ont donné consciencieusement leurs votes sans avoir l'intention de réjouir ni d'attrister personne. Dans une matière aussi grave et aussi délicate, ces raisons sérieuses réfutent suffisamment la spirituelle antithèse de mon honorable collègue.

DE POLLEONE. Senza pregiudicare la sorte dell'emendamento proposto dal senatore Alfieri, vorrei pregarlo di osservare che, se non erro, vi è una leggiera contraddizione, in quanto che ei propone di dare un diritto di cinque anni a partire dalla promulgazione della legge.

Siccome nell'articolo 1 della legge dicesi che essa avrà effetto dal 1° del 1851, lo pregherei di voler esaminare questo punto, e di modificare egli stesso la sua proposizione.

ALFIERI. Mi rimetto...

DE POLLEONE. Mi pare che allora si potrebbe dire...

ALFIERI. Avrà soltanto effetto durante un quinquennio.

FINELLI. Io mi oppongo all'addizione proposta, giacchè la trovo non solamente non conforme allo stile usato nelle leggi precedenti, ma la trovo diametralmente opposta allo scopo della presente legge.

Infatti si è avuto riguardo che la tassa progressiva sopra questi corpi morali dovesse percepirsi in compenso di questi tali diritti, che sopra essi non si percepissero.

Ognuno vede quanto rimanga accorciata la portata della legge quando fin da principio si dichiara che questa non ha che effetto temporario, ossia per un quinquennio.

Se poi questa proposizione avesse per motivo di accennare ad una più matura considerazione, io mi permetterò di osservare, che qualunque colore a ciascuno piaccia dare alle proprie opinioni od alle altrui nella discussione, io sono persuaso tuttavia che prevale nella determinazione del Senato il senso e la ragione.

Ora io osservo che nella legge relativa alla tassa sopra i fabbricati dove mancavano, altrettanto che in questo elemento di certezza assoluta, non venne fatta veruna addizione del genere ora proposto; da questo fatto deduco dunque che non vi è motivo neppure di fare un'inserzione limitativa a certo tempo per questa legge, anzi trovo motivi contrari.

ALFIERI. Io risponderò al preopinante riguardo alla difformità che trova.

Questa difformità non esiste nella legge del bollo; e appunto da questo che la legge sul bollo ebbe la sua applicazione.

Egli dopo argomentava della sostanza stessa della legge, in quanto che essa coopera come legge di abbuonamento ai diritti di insinuazione e di successione.

Io farò osservare all'onorevole preopinante che andiamo incontro ai vari progetti di legge i quali regolano appunto questa materia.

Fra gli altri progetti che vennero presentati all'altra Camera, vi è una legge di tassa sui capitali, così che se questa legge di tassa sui capitali venisse approvata (cosa sulla quale non ho per ora argomento ad elevare, e forse non ne avrò nemmeno allora) ne risulterà che la tassa, pagata per un debito nel frattempo che viene assoggettata a deliberazione, sarà pagata poi dal creditore a titolo di credito; dunque lo stesso oggetto verrà pagato in tre modi.

Credo dunque che sia bene di adottare l'emendamento che io aveva l'onore di proporre, e non dubito che il Senato sia per accettarlo.

DE ANTONIO, relatore. Debbo far presente, a nome della Commissione, che la natura di questa imposta essendo di surrogarne altre, le quali non sono per loro natura applicabili alle manimorte, ne viene per conseguenza, come osservò il commissario regio, che l'imposta medesima deve avere un carattere più o meno durevole, secondo l'avranno quelle altre tasse. Ma da questa osservazione io deduco una diversa conclusione, e in ciò credo conforme alla mia opinione della maggioranza de' miei colleghi. Io non ne inferisco col signor commissario regio che si possa assegnare una durata fissa alla nostra legge. Bensì dico che questa legge, essendo correlativa alle altre, debbe pur stare per la sua durata in correlazione con esse.

Perchè dunque fissare a questa sola un termine, se le altre leggi sono provvisorie? Se in vista di una possibile revisione delle leggi d'imposta e delle circostanze straordinarie in cui versiamo, si considerano come soggette le altre ad essere mutate, prima dei cinque anni o più tardi, non vedrei il perchè si fisserebbe a questa la durata precisa di cinque anni, che non è stata fissata per alcun'altra. La conclusione della Commissione non può, per conseguenza, essere favorevole all'ammissione di questo emendamento.

ANVERSO, comitesario regio. Devo dichiarare che io pure aderisco a quest'aggiunta, non perchè io creda che, immediatamente alla scadenza di 5 anni, debba senza altro cessare questa legge, ma aderisco in quanto si viene a dire, che prima del quinquennio bisognerà forse fare un nuovo esame delle leggi d'imposta che attualmente si adottano, perchè dall'esecuzione di esse si vedrà se occorreranno modificazioni.

Io non penso neppure che sia nell'opinione del proponente, che assolutamente debba questa legge, dopo il quinquennio, cessare, ma credo piuttosto che debba richiamarsi ad un altro esame, anche perchè quelle di altre leggi, o la sanzione di nuove possano determinarsi.

PALLAVICINO MOSSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PALLAVICINO MOSSI. Dopo le più ampie e multiformi disposizioni occasionate dalla presente legge, io chieggo a me medesimo quale sia adunque il voto che per noi si abbia a recare.

Signori, l'imposta di cui qui si tratta...

PRESIDENTE. Mi faccio lecito d'interrogare il signor senatore Pallavicino-Mossi se intende parlare sull'emendamento Alfieri.

PALLAVICINO MOSSI. Sostengo l'articolo proposto dal senatore Alfieri, poichè non è ancora votato, e poichè è il solo che tempi l'asprezza della legge.

PRESIDENTE. Se è così ella è nel suo diritto di parlare, perchè si prevale di argomenti generali contro alla legge, per temperare la portata mediante l'emendamento Alfieri.

PALLAVICINO-MOSSI. L'imposta di cui qui si tratta, sollevò, in questo recinto, tutta la nebbia delle economiche dottrine. E nessuna questione, e nessuna teorica non fu, e non poteva essere pienamente posta in chiaro e risolta; colpa, degli oratori non dico, ma sicuramente della difficoltà della tesi, che domanda ancor molte e profonde meditazioni. Presto è detto che s'imponga secondo giustizia ed equità; ma

non è così presto ritrovata la tipica misura che, discernendo i fatti, li agguagli.

PRESIDENTE. Faccio osservare al Senato che non siamo più in numero, ed è meglio aggiornare la seduta a domani.

Intanto la legge che poteva essere votata, non lo sarà più per quest'oggi.

PALLAVICINO-MOSSI. Se la legge doveva essere fatale, è meglio che non sia stata votata.

Motte voci. Domani! domani alle due!

PRESIDENTE. La discussione è aggiornata a domani alle 2. La seduta è levata alle ore 8.